Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Martedì, 15 febbraio 1927 - ANNO V — Numero 37

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *O. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,45, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor André De Hory, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere con le quali viene accreditato presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Ungheria.

Roma, addì 15 febbraio 1927 - Anno V

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 326.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2406.

Approvazione dello statuto della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Università di Firenze, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 46. — FERRETTI.

Statuto della Regia università di Firenze.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La R. Università di Firenze comprende le seguenti Facoltà e Scuole:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di lettere e filosofia;
Scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografi;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Scuola di farmacia.

Alla Facoltà di lettere e filosofia sono annesse le seguenti Scuole di perfezionamento:

in filologia e antichità classica;
in lingue e letterature straniere moderne;
in geografia;
in materie singole.

Art. 2.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi che lo studente intende seguire e le attestazioni di frequenza rilasciate dagli insegnanti. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 3.

Ogni professore si vale del sistema che ritenga migliore per controllare l'assiduità ed il profitto dei giovani che seguono le sue lezioni, salve disposizioni speciali del presente statuto.

Art. 4.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 5.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 6.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 7.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 8.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 9.

Su proposta del Senato accademico e sentiti i Consigli di Facoltà o Scuola, il Consiglio di amministrazione fisserà i contributi che gli studenti dovranno corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni speciali di cui usufruiscano.

Art. 10.

Gli esami di profitto e gli esami di diploma e di laurea hanno luogo di regola alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica, gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 11.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie secondo quanto è stabilito nei titoli di ogni singola Facoltà o Scuola.

Qualora una Facoltà o Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa potrà ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'articolo 3 del Regolamento generale universitario. Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui presero la iscrizione.

Art. 12.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del Regolamento generale universitario.

Art. 13.

L'insegnamento ufficiale è impartito in tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti.

Art. 14.

Nel mese di maggio di ogni anno accademico è convocato il Consiglio di ciascuna Facoltà o Scuola per coordinare i programmi presentati dai professori ufficiali e decidere, in base ai programmi presentati entro tale termine dai liberi docenti, quali fra i corsi da essi tenuti debbano ritenersi pareggiati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento generale universitario.

Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che per la prima volta intendano esercitare la libera docenza nella R. Università di Firenze.

TITOLO II.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 15.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 16.

Le materie di insegnamento per il conseguimento della laurea in giurisprudenza sono le seguenti, nelle quali sono comprese anche le materie insegnate nel Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri »:

1. introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto privato;
2. istituzioni di diritto romano;
3. elementi di storia del diritto romano;
4. istituzioni di diritto pubblico;
5. istituzioni di diritto processuale;
6. istituzioni di diritto penale;
7. diritto romano;
8. diritto civile;
9. diritto commerciale;
10. diritto e procedura penale;
11. diritto processuale civile;
12. diritto costituzionale;
13. diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
14. diritto ecclesiastico;
15. diritto internazionale pubblico;
16. storia del diritto italiano;
17. economia applicata;
18. economia politica;
19. economia commerciale;
20. scienza delle finanze e diritto finanziario;
21. storia del diritto greco e romano;
22. statistica;
23. teoria generale del diritto;
24. diritto industriale;
25. medicina legale;
26. sociologia;
27. legislazione economica;
28. diritto internazionale privato,
29. legislazione coloniale.

Art. 17.

Ai professori di ruolo può essere affidato col loro consenso, sempre a condizione che non sia superato il numero di sei ore settimanali, l'insegnamento gratuito di una seconda materia che, a giudizio del Consiglio di Facoltà, sia affine a quella di cui sono titolari.

Possono essere nominati per una stessa materia due professori di ruolo, quando, a giudizio della Facoltà e col consenso dei due professori, possa, mediante alternazione d'insegnamenti od altrimenti, non incorrersi in maggiore spesa di quella preventivata per i posti di ruolo.

Art. 18.

Il Consiglio di Facoltà, nel fare le proposte per il conferimento d'incarichi secondo l'art. 35 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, stabilisce caso per caso il numero di lezioni che l'incaricato debba settimanalmente impartire ed eventualmente l'obbligo di un secondo corso gratuito nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 19.

Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza ha la durata di quattro anni, i quali secondo il piano di studio che si propone sono divisi in due bienni.

Le materie proposte per il primo biennio sono:
1. istituzioni di diritto privato (biennale);
2. istituzioni di diritto romano;
3. elementi di storia del diritto romano;
4. istituzioni di diritto pubblico (biennale);
5. istituzioni di diritto penale;
6. istituzioni di diritto processuale;
7. storia del diritto italiano;
8. economia politica.

Per il secondo biennio si propongono le seguenti materie secondo l'indirizzo preferito.

I. (*Diritto privato*).

1. diritto civile (biennale);
2. diritto romano; } facoltativamente biennali
3. diritto commerciale; } facoltativamente biennali
4. diritto processuale civile; } facoltativamente biennali
5. teoria generale del diritto;
6. storia del diritto italiano;
7. economia commerciale;
8. diritto amministrativo;

9-10. due materie a scelta fra quelle elencate nell'art. 16.

II. (*Diritto penale*).

1. diritto penale (biennale);
2. diritto amministrativo; } facoltativamente biennali
3. diritto civile; } facoltativamente biennali
4. diritto romano; } facoltativamente biennali
5. sociologia; } facoltativamente biennali
6. teoria generale del diritto;
7. medicina legale;
8. diritto costituzionale;

9-10. due materie a scelta fra quelle elencate nell'art. 16.

III. (*Diritto pubblico in genere*)

1. diritto amministrativo (biennale);
2. diritto costituzionale; } facoltativamente biennali
3. diritto internazionale; } facoltativamente biennali
4. diritto ecclesiastico; } facoltativamente biennali
5. diritto romano o diritto civile;
6. diritto finanziario e scienza delle finanze;
7. economia applicata;
8. diritto penale;

9, 10. due materie a scelta fra quelle elencate nell'articolo 16.

All'inizio del secondo biennio lo studente dichiara quale indirizzo intende seguire.

Art. 20.

Lo studente può anche chiedere alla Facoltà di essere autorizzato a seguire un piano di studi diverso da quelli previsti nell'articolo precedente, purchè comprendente non meno di diciotto materie scelte fra quelle insegnate nella Facoltà ed eventualmente in altre Facoltà e Scuole, e coordinate in modo da costituire, a giudizio della Facoltà, un serio ed organico programma di studi giuridici.

Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno 3 materie.

Art. 21.

I professori delle materie istituzionali indicate nell'articolo 19 come biennali debbono, in quegli anni in cui cade come materia d'insegnamento la seconda parte del loro programma, premettere al corso alcune lezioni introduttive specialmente dedicate agli studenti del primo anno.

Art. 22.

Nei corsi assegnati al primo biennio, ogni professore è tenuto ad accertare, mediante colloqui e discussioni in classe, alternate con le lezioni cattedratiche o raggruppate negli ultimi mesi dell'anno accademico, il profitto che gli studenti hanno tratto dal suo insegnamento.

Art. 23.

Nei corsi del secondo biennio il professore è tenuto a trattare ogni anno temi differenti da quelli trattati nei due anni precedenti.

Art. 24.

Per quelle materie del secondo biennio, per le quali non sia istituito un corso separato di esercitazioni, ogni professore è tenuto a impartire tante esercitazioni, alternate colle lezioni cattedratiche o raggruppate negli ultimi mesi dell'anno accademico, che raggiungano almeno un terzo delle ore assegnate alla sua materia durante l'anno. In occasione delle esercitazioni il professore è tenuto ad accertare il profitto che gli studenti hanno tratto dal suo insegnamento: a tale scopo può assegnare durante l'anno a ciascun iscritto al suo corso uno o più temi per relazioni orali o per dissertazioni scritte da discutersi in classe.

Art. 25.

Qualora ad un corso di esercitazioni siano iscritti più di cinquanta studenti, in modo che, a giudizio del professore della materia, il numero dei frequentatori renda difficile il conseguimento dello scopo didattico delle medesime, la Facoltà può proporre lo sdoppiamento del corso.

Art. 26.

Qualora l'insegnamento monografico di una materia del secondo biennio sia integrato da un corso separato di esercitazioni sulla stessa materia, lo studente che s'iscriva al corso monografico deve frequentare anche il corso di esercitazioni.

Art. 27.

Gli esami di profitto dei corsi seguiti nel primo biennio sono sostenuti per gruppi di materie. I raggruppamenti sono i seguenti:

1° *Gruppo*: Elementi di storia del diritto romano, storia del diritto italiano.

2° *Gruppo*: Istituzioni di diritto pubblico, istituzioni di diritto penale, istituzioni di diritto processuale.

3° *Gruppo*: Istituzioni di diritto romano, istituzioni di diritto privato.

4° *Gruppo*: Economia politica.

Pei gruppi costituiti esclusivamente di materie annuali, lo studente che nel primo anno le abbia frequentate tutte può, in fine dell'anno, sostenere l'esame corrispondente.

Art. 28.

Gli esami di profitto si svolgono dinanzi ad una Commissione di tre o cinque membri, nominata dal Preside secondo le modalità stabilite dall'art. 86 del Regolamento generale universitario, della quale fanno parte di diritto i professori delle materie costituenti il gruppo.

Art. 29.

Negli esami di gruppo il candidato deve dar prova di conoscere, in modo elementare ma generale, i principi e gli istituti fondamentali delle materie costituenti il gruppo e i nessi che passano tra le medesime. Sono oggetto di questi esami le materie nella loro totalità, non i corsi tenuti dai rispettivi docenti.

Art. 30.

L'esame si svolge in forma di colloqui fra il candidato e i commissari, i quali, evitando per quanto è possibile le domande isolate che possono unicamente servire a dimostrare la prontezza di memoria del candidato, devono cercare a preferenza di richiamare successivamente l'attenzione di questo sui diversi aspetti di uno stesso argomento considerato in relazione alle varie discipline comprese nel gruppo.

Art. 31.

Per potere essere ammessi agli esami di profitto dei corsi seguiti nel secondo biennio lo studente deve avere superato gli esami di gruppo nelle materie propedeutiche di cui allo art. 19.

Anche gli esami del secondo biennio sono sostenuti per gruppi di materie e si distinguono in esami in forma di discussione e in esami ordinari.

L'esame in forma di discussione consiste nella discussione orale su quattro temi appartenenti a materie diverse, scelti dallo studente e approvati da una Commissione composta di nove membri, nominata dal Preside secondo le modalità stabilite dall'art. 86 del Regolamento generale universitario.

La discussione, preceduta da una breve relazione del candidato, ha luogo dinanzi alla stessa Commissione, i cui componenti possono interrogarlo anche fuori dei temi discussi.

Gli esami ordinari sono sostenuti nelle materie del singolo raggruppamento prescelto, escluse quelle alle quali appartengono i temi discussi o da discutere nell'esame di cui ai commi precedenti.

Agli esami ordinari sono applicabili le norme contenute negli articoli 28 e 30.

Art. 32.

I gruppi di materie per gli esami di cui al penultimo comma dell'articolo precedente sono costituiti secondo i criteri di affinità appresso indicati:

1° *gruppo* (*storico*) - Storia del diritto greco e romano; storia del diritto italiano; diritto romano; storia politica.

2° *gruppo* (*economico*) - Economia applicata; scienza delle finanze e diritto finanziario; economia commerciale; statistica; legislazione economica; geografia politica ed economica.

3° *gruppo* (*privatistico*) - Diritto civile; diritto commerciale; diritto industriale; diritto internazionale privato.

4° *gruppo* (*pubblicistico*) - Diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto ecclesiastico; diritto internazionale pubblico; diritto processuale; diritto e procedura penale; legislazione coloniale.

A scelta dell'esaminando il diritto romano potrà essere compreso nel terzo gruppo invece che nel primo; il diritto processuale nel terzo invece che nel quarto; il diritto internazionale privato nel quarto invece che nel terzo.

Art. 33.

Per essere ammessi all'esame di laurea gli studenti debbono avere superato gli esami di cui agli articoli precedenti.

Art. 34.

Il laureando non può scegliere il tema della tesi di laurea fuori delle materie del raggruppamento da lui seguito: il tema dev'essere concordato fra il candidato e il professore della materia, o della disciplina più affine, e registrato in segreteria almeno sei mesi prima della discussione. Il professore della materia è tenuto a indirizzare il laureando durante la preparazione della tesi.

Art. 35.

La tesi dev'essere presentata alla segreteria, in cinque copie, almeno un mese prima della discussione, ed è innanzi tutto sottoposta al giudizio di una Commissione composta dai professori delle materie fondamentali del raggruppamento seguito dal laureando. Detta Commissione decide se la tesi sia meritevole di essere ammessa alla discussione e deve in ogni caso esprimere i motivi del proprio giudizio in una relazione scritta, redatta da uno dei suoi componenti.

A parità di voti la tesi viene ammessa alla discussione.

La non ammissione alla discussione ha valore di riprovazione.

Art. 36.

La tesi, ammessa in conformità dell'articolo precedente, è discussa dal laureando in seduta pubblica dinanzi a una Commissione di undici membri, della quale fanno parte di diritto i professori delle materie fondamentali del raggruppamento seguito dal laureando; prima della discussione di ciascuna tesi la Commissione in seduta segreta prende visione della relazione scritta di cui all'articolo precedente.

Art. 37.

Coloro i quali, avendo conseguito la laurea in un Regio Istituto superiore di commercio, intendano conseguire la laurea in giurisprudenza, possono essere iscritti al terzo anno, purchè muniti di diploma di maturità classica conseguito almeno due anni prima.

I laureati del Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri », ove siano forniti di diploma di maturità classica conseguito da almeno tre anni, sono iscritti al quarto anno di giurisprudenza.

La Facoltà determina in entrambi i casi il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame.

Art. 38.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà e Scuole, o da altre Università del Regno, e per quelli provenienti da Università straniere, la Facoltà prende caso per caso i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 39.

I professori di ruolo del Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri », del cui insegnamento si vale la Facoltà giuridica a' termini dello statuto, partecipano alle adunanze del Consiglio di Facoltà, per tutte quelle deliberazioni cui non debbano partecipare soltanto i professori di ruolo della Facoltà stessa. Per le proposte relative a riforme dello statuto i professori di ruolo del Reale Istituto di scienze sociali hanno voto consultivo.

Seminario di applicazione forense.

Art. 40.

Allo scopo di esercitare gli studenti e i laureati in giurisprudenza nell'applicazione del metodo giuridico ai casi pratici, è annesso alla Facoltà giuridica un « Seminario di applicazione forense », il quale si propone di dare uno speciale sviluppo alle materie di carattere professionale.

Art. 41.

Gli insegnamenti che costituiscono il Seminario sono impartiti in forma di esercitazioni intorno a casi pratici.

Art. 42.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. esercitazioni di diritto civile;
2. esercitazioni di diritto commerciale;
3. esercitazioni sul processo civile;
4. esercitazioni di diritto e procedura penale;
5. esercitazioni di diritto tributario;
6. esercitazioni di arte notarile;
7. esercitazioni di diritto amministrativo.

Possono essere istituiti altri corsi di esercitazioni o di conferenze su argomenti d'indole professionale.

Art. 43.

L'insegnamento delle materie elencate nell'articolo precedente è impartito di regola dai professori della Facoltà giuridica o dell'Istituto superiore di scienze sociali; ma il collegio dei professori può anche aggregarsi liberi docenti per quelle esercitazioni che non possano essere dirette da professori ufficiali.

Art. 44.

Gli insegnanti delle materie di cui all'art. 42 costituiscono il Consiglio del Seminario ed eleggono ogni biennio il Direttore fra quei componenti il Consiglio che siano professori di ruolo della Facoltà giuridica.

Art. 45.

Al Seminario di applicazione forense sono ammessi gli studenti del secondo biennio e i laureati in giurisprudenza. I contributi che essi debbono versare sono fissati a norma dell'art. 54, comma 4°, del R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102.

Art. 46.

Gli allievi che abbiano frequentato con profitto almeno per un anno i corsi del Seminario possono ottenere un atte stato degli studi stessi, sottoscritto dal Direttore e contro firmato dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 47.

L'esame da sostenersi per ottenere l'attestato di cui all'articolo precedente consta di due prove, una scritta ed una orale. La prova scritta consiste nella risoluzione di un caso pratico professionale (compilazione di un ricorso, di una comparsa, di una sentenza, di un contratto, ecc.), proposto dalla Commissione esaminatrice: gli esaminandi devono svolgerlo in clausura, sotto la sorveglianza degli esaminatori, ma sono liberi di servirsi dei libri di una biblioteca giuridica messa a disposizione loro. La prova orale consiste nella discussione dinanzi alla Commissione esaminatrice di un caso pratico proposto ventiquattro ore prima dalla Commissione stessa: possono anche essere esaminati contemporaneamente due candidati, incaricati di sostenere in contradditorio tesi opposte sulla stessa questione.

Art. 48.

La Commissione esaminatrice si compone di nove membri, e ne fanno parte di diritto gli insegnanti delle materie elencate nell'art. 42. Possono essere chiamati a far parte di questa Commissione anche rappresentanti degli ordini forensi e della magistratura.

Art. 49.

Il funzionamento pratico del Seminario sarà disciplinato da uno speciale regolamento interno, compilato a cura della Facoltà giuridica.

TITOLO III.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 50.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea in filosofia. Il corso di studi per il conseguimento di ciascuna delle due lauree ha la durata di quattro anni, ed è diviso in due bienni.

Art. 51.

Gli insegnamenti della Facoltà sono:

filologia classica (tre corsi);
sanscrito e civiltà dell'India antica;
storia antica (due corsi);
storia medioevale;
storia moderna;
geografia;
archeologia;
storia dell'arte medioevale e moderna;
letteratura italiana;
letterature neo-latine;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura spagnuola e portoghese;
slavistica;
lingua e letteratura ebraica;
filologia semitica e civiltà dell'Oriente classico;
storia comparata delle lingue indo-europee;
storia comparata delle lingue romanze;
paleografia latina e diplomatica;
paleografia greca;
storia della filosofia;
filosofia morale;
filosofia teoretica;

pedagogia;
psicologia sperimentale;
papirologia;
biblioteconomia e bibliografia;
antichità classiche;
storia delle religioni;
storia e geografia dell'Asia orientale.

Alle cattedre di lingue e letterature moderne possono essere addetti lettori.

Art. 52.

Gli insegnamenti possono essere tenuti in forma propedeutica o in forma monografica. La Facoltà decide quali devono essere tenuti nell'una, quali nell'altra forma e quali in ambedue.

I professori che impartiscono il loro insegnamento in forma propedeutica e in forma monografica devono dedicare almeno due lezioni settimanali a ciascuna forma d'insegnamento. Tanto le lezioni propedeutiche quanto le monografiche possono essere sostituite da esercitazioni sia istituzionali, sia scientifiche.

Ove si ritenga opportuno, i corsi propedeutici possono essere affidati, su proposta della Facoltà, anche a un professore di ruolo diverso dal titolare della materia, ad un libero docente, ad un lettore o ad un assistente.

I tre insegnanti di filologia classica si ripartiscono anno per anno le lezioni propedeutiche, le monografiche e le esercitazioni in modo che non manchino mai nè i corsi monografici, nè quelli propedeutici per il latino e per il greco.

Art. 53.

I corsi monografici delle materie che non hanno corsi paralleli istituzionali sono normalmente di tre ore settimanali, oltre le eventuali esercitazioni.

Art. 54.

Per il primo biennio si propone lo studio di dodici fra le seguenti materie, siano esse insegnate istituzionalmente o monograficamente:

latino;
greco;
italiano;
francese;
tedesco;
inglese;
storia antica;
storia moderna;
storia della filosofia;
geografia;
filosofia;
pedagogia;
economia politica (della Facoltà di giurisprudenza).

Lo studente però è libero di sostituire a una o più tra le materie qui indicate altrettante materie scelte fra quelle insegnate nella Facoltà di lettere o in altre Facoltà, purchè il numero complessivo delle materie alle quali prende iscrizione entro il biennio non sia inferiore a dodici.

La frequenza a ciascuna delle dodici materie è obbligatoria almeno per un anno. Le iscrizioni a insegnamenti di altre Facoltà (eccettuata l'economia politica) devono essere approvate dalla Facoltà di lettere e non possono essere più di due.

Art. 55.

Gli esami su almeno otto delle materie scelte dallo studente per il primo biennio devono essere dati prima del colloquio di cui all'art. 63. Fra questi otto esami devono essere compresi quelli di italiano e di latino. Oltre che della prova orale l'esame di latino consta di una versione scritta o estemporanea dall'italiano in latino.

Art. 56.

La Commissione esaminatrice per ognuno degli esami di cui all'articolo precedente è formata di tre insegnanti, fra cui un libero docente.

Art. 57.

L'esame deve dimostrare che il giovane conosce, in maniera elementare ma generale ed organica, la materia nella sua totalità e non soltanto nelle parti svolte dal docente. I commissari cureranno che il giovane, più che dar saggio di preparazione mnemonica rispondendo a domande isolate, si renda conto della connessione dei fatti e dei concetti, ed abbia un'idea sufficiente del contenuto generale della disciplina.

Art. 58.

Durante il secondo biennio il giovane può seguire uno degli ordini di studi di cui appresso. Ogni ordine comprende almeno otto corsi annuali, in non meno di sei materie.

Art. 59.

Per il secondo biennio si propone che delle sei materie di cui all'articolo precedente, quattro siano le seguenti, che variano secondo le specialità cui lo studente può dedicarsi:

a) per la filologia ed antichità classica: due corsi di filologia classica, storia antica, archeologia o storia comparata delle lingue indo-europee;

b) per la filologia ed antichità medioevali: un corso di filologia classica, letterature neo-latine o storia comparata delle lingue romanze, storia moderna o letteratura italiana, paleografia latina e diplomatica o storia dell'arte medioevale e moderna;

c) per la filologia moderna: letteratura italiana, storia medioevale o moderna, letterature neolatine o storia comparata delle lingue romanze o storia dell'arte medioevale e moderna, una letteratura straniera;

d) per la geografia: geografia, storia antica o storia medioevale o storia moderna, geografia fisica e geologia, statistica;

e) per la filosofia: storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale, pedagogia;

f) per la storia dell'arte antica e moderna: archeologia, storia dell'arte medioevale e moderna, antichità classiche o paleografia latina, una storia o una letteratura;

g) per la storia antica: storia antica, un corso di filologia classica, storia del diritto greco e romano, etnografia;

h) per la storia moderna: storia medioevale, storia moderna, storia antica o storia del diritto italiano o economia politica, paleografia latina e diplomatica;

i) per la filologia straniera: letteratura italiana, letteratura francese, letteratura tedesca o inglese, storia moderna o storia comparata delle lingue romanze;

l) per la glottologia indo-europea: storia comparata delle lingue indo-europee, sanscrito e civiltà dell'India antica, un corso di filologia classica, storia comparata delle lingue romanze;

m) per la glottologia romanza: storia comparata delle lingue romanze, storia comparata delle lingue indo-europee, letterature neolatine, un corso di filologia classica.

Il Consiglio di Facoltà può consentire altri ordini di studi su domande motivate dei giovani che iniziano il secondo biennio.

Art. 60.

Tutti gli ordini di studi di cui all'articolo precedente, tranne quello alla lettera *e*), conducono alla laurea in lettere; quello alla lettera *e*) porta alla laurea in filosofia.

Art. 61.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso l'iscrizione almeno a due materie.

Art. 62.

Le prove per la laurea in lettere o in filosofia, sono due: il colloquio e la discussione della dissertazione di laurea.

Art. 63.

Il colloquio consiste in una breve relazione e discussione su tre temi scelti dal candidato, entro otto giorni dall'assegnazione, fra quattro proposti dalla Commissione esaminatrice, riguardanti le materie caratteristiche del gruppo prescelto. Fra la scelta dei temi e la discussione devono intercorrere non meno di tre mesi e non oltre quattro, tranne casi eccezionali.

La Commissione, formata normalmente dai quattro professori delle materie caratteristiche di ciascun ordine di studi e da un libero docente, ha cura che i temi si prestino a dimostrare esperienza anche nelle altre discipline scelte dal giovane nel secondo biennio.

Art. 64.

Il tema della dissertazione di laurea dev'essere stabilito d'accordo con l'insegnante di una delle materie dell'ordine di studi scelto dal giovane. Il tema dev'essere fissato e registrato in segreteria almeno sei mesi prima della discussione. Il giovane può cambiar tema, sempre d'accordo coll'insegnante della materia, purchè intercedano almeno sei mesi dalla discussione.

Art. 65.

L'insegnante della materia deve indirizzare il giovane durante la preparazione della tesi, ed il giovane ha l'obbligo di comunicare all'insegnante, che li richieda, i risultati del suo studio.

Art. 66.

La dissertazione deve essere presentata in segreteria in almeno tre esemplari, e la discussione avviene normalmente a distanza di un mese, durante il quale la segreteria cura che ne prenda visione un certo numero di commissari, specialmente gli insegnanti delle materie caratteristiche dell'ordine di studio prescelto.

Art. 67.

La Commissione, di 7, 9 o 11 membri, comprende normalmente gli insegnanti delle materie scelte dal giovane nel secondo biennio ed almeno un libero docente. La discussione pubblica è preceduta da una relazione del professore della materia, dopo la quale la Commissione delibera se il candidato debba essere ammesso alla discussione.

Art. 68.

I laureati in lettere possono essere iscritti al terzo anno di filosofia e i laureati in filosofia al terzo anno di lettere. I laureati in giurisprudenza, in scienze sociali, in scienze naturali, fisiche e matematiche e in medicina possono essere iscritti al terzo anno di lettere o al terzo di filosofia, sempre che siano forniti del diploma di maturità classica conseguito almeno due anni prima. Per essi e per gli stranieri la Facoltà determina il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame.

Art. 69.

Il lettore viene nominato a norma dell'art. 35 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e col voto favorevole del professore della materia. Il suo corso, di carattere propedeutico e limitato alla sola lingua, si svolge sotto la direzione del titolare della cattedra.

TITOLO IV.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.

Art. 70.

Alla Facoltà di lettere e filosofia sono annesse le seguenti Scuole di perfezionamento:

1. Scuola di filologia e antichità classica;
2. Scuola di lingue e letterature straniere moderne;
3. Scuola di geografia;
4. Scuola di perfezionamento in materie singole.

Art. 71.

Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento indicate in questo titolo pagano le tasse di immatricolazione, d'iscrizione e di diploma e le sopratasse per gli esami di profitto e di diploma nella misura che la legge stabilisce per gli iscritti alla Facoltà di lettere.

Art. 72.

I Direttori delle Scuole di perfezionamento sono nominati dalla Facoltà.

La Commissione dell'esame di diploma si compone di sette membri, fra cui un libero docente.

Scuola di perfezionamento in filologia e antichità classica.

Art. 73.

Alla Scuola di perfezionamento in filologia e antichità classica possono iscriversi soltanto i laureati in lettere o in filosofia.

Per gli iscritti alla Facoltà di lettere la Scuola funziona come Seminario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Art. 74.

La Scuola ha la durata di un anno e rilascia tre diversi diplomi di perfezionamento:

a) in storia antica e antichità;
b) in archeologia e antichità;
c) in lingue e letterature classiche.

Agli studenti di Facoltà può essere rilasciato un attestato di frequenza e di profitto.

Art. 75.

Gli aspiranti al diploma di storia antica e antichità devono frequentare i seguenti corsi:

1. Storia antica;
2. Archeologia o antichità classiche;
3-4. due corsi, a scelta dell'iscritto.

Gli aspiranti al diploma di archeologia e antichità devono frequentare i seguenti corsi:

1. Archeologia;
2. Antichità classiche;
3-4. due corsi, a scelta dell'iscritto.

Gli aspiranti al diploma di lingue e letterature classiche devono frequentare i seguenti corsi:

1-2. due corsi di filologia classica;
3-4. due corsi, a scelta dell'iscritto.

Art. 76.

Per conseguire il diploma il candidato deve sostenere un colloquio su un tema assegnatogli, secondo le modalità stabilite nell'art. 63; e presentare una dissertazione, la quale sarà giudicata e discussa nei modi indicati dagli articoli 66 e seguenti.

Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne.

Art. 77.

Alla Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne possono iscriversi soltanto i laureati in lettere o in filosofia.

Per gli iscritti alla Facoltà la Scuola funziona come Seminario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Art. 78.

La Scuola ha la durata di un anno e rilascia cinque diversi diplomi:

a) in lingua e letteratura francese;
b) in lingua e letteratura tedesca;
c) in lingua e letteratura inglese;
d) in lingua e letteratura spagnuola;
e) in slavistica.

Agli studenti di Facoltà può essere rilasciato un attestato di frequenza e di profitto.

Art. 79.

Gli iscritti alla Scuola devono seguire quattro corsi, uno dei quali deve essere quello della lingua e letteratura da cui si intitola il diploma cui aspirano, un altro quello di un'altra lingua e letteratura straniera moderna, e gli altri due devono essere scelti fra i seguenti: letterature neolatine, letteratura italiana, storia comparata delle lingue romanze, storia comparata delle lingue indo-europee, storia medioevale, storia moderna.

Art. 80.

Per conseguire il diploma il candidato deve sostenere un esame di profitto sulle quattro materie di cui all'articolo precedente, insieme aggruppate, e un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta, riguardante la lingua o la letteratura da cui il diploma si intitola e in una lezione su tema assegnato dalla Commissione ventiquattro ore prima. Dalla presentazione e discussione della dissertazione sono dispensati coloro che abbiano conseguito la laurea in lettere con una dissertazione relativa alla lingua o alla letteratura del loro diploma.

Art. 81.

La Commissione per l'esame di profitto è formata dai quattro professori delle materie su cui verte l'esame e di un libero docente.

La Commissione dell'esame di diploma si compone di sette membri, cioè: del Direttore della Scuola, che la presiede, di cinque professori della Facoltà di lettere, preferibilmente appartenenti alla Scuola, e di un libero docente.

Per la dissertazione di diploma valgono le norme stabilite dagli articoli 64 e seguenti per le dissertazioni di laurea.

Scuola di perfezionamento in geografia.

Art. 82.

La Scuola di perfezionamento in geografia ha per compito di fornire una preparazione speciale di geografia ai laureati in lettere, in scienze naturali, in fisica e matematica, in giurisprudenza, in medicina, in scienze economiche e commerciali, agli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, e ai funzionari del Ministero degli affari esteri e delle colonie, che siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 83.

La Scuola di geografia è biennale.

I corsi della Scuola si distinguono in costitutivi e complementari.

I corsi costitutivi sono:

geografia;
storia antica;
storia medioevale;
storia moderna;

della Facoltà di lettere e filosofia:

economia politica;
statistica;
economia commerciale;

della Facoltà di giurisprudenza:

geografia fisica e geologia;
astrofisica;
antropologia ed etnografia;

della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Complementari sono gli altri corsi delle Facoltà di scienze, di lettere, di medicina e di giurisprudenza.

Oltre a questi insegnamenti universitari saranno dati insegnamenti pratici di geodesia, cartografia e topografia, i cui corsi si terranno presso l'Istituto geografico militare.

Una apposita Commissione regolerà i rapporti tra l'Università e l'Istituto geografico militare, per quello che si riferisce alla Scuola di geografia.

Art. 84.

Gli aspiranti al diploma in geografia devono frequentare, durante il biennio, quattro corsi liberamente scelti fra i costitutivi, e a queste quattro materie si riferisce l'unico colloquio finale che precede l'esame di diploma e per il quale valgono le norme dell'art. 63. Devono inoltre frequentare altri quattro corsi, dei quali almeno due scelti fra le materie complementari secondo le inclinazioni e le cognizioni dello studente con l'approvazione del Consiglio della Scuola.

Art. 85.

L'esame di diploma, al quale il candidato viene ammesso dopo che abbia superato il colloquio di cui all'articolo pre-

cedente, consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento geografico. Per ciò che riguarda la presentazione e discussione della tesi e la composizione della Commissione di esame si applicano le norme degli articoli dal 62 al 67.

Scuola di perfezionamento in materie singole.

Art. 86.

Qualunque materia insegnata nella Facoltà, eccettuata la geografia, può essere scelta dal laureato in lettere od in filosofia come materia di un corso di perfezionamento.

Art. 87.

Durante l'anno di perfezionamento il giovane deve seguire, oltre al corso monografico della sua disciplina, altri due corsi monografici attinenti ad essa e alla fine dell'anno sostenere un colloquio, su di un solo tema, e con le forme stabilite nell'art. 63.

Art. 88.

Gli iscritti al perfezionamento pagano le tasse d'immatricolazione, di iscrizione e di diploma e le sopratasse per gli esami di profitto e di diploma, nella misura che la legge stabilisce per gli studenti della Facoltà.

Art. 89.

Dopo un anno di iscrizione il perfezionando presenta una dissertazione scritta su argomento inerente alla disciplina prescelta per il perfezionamento. La preparazione e la discussione di essa sono soggette alle norme degli articoli dal 64 al 66.

TITOLO V.

SCUOLA SPECIALE PER BIBLIOTECARI E ARCHIVISTI PALEOGRAFI.

Art. 90.

In conformità alle disposizioni del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1968, è istituita presso la R. Università di Firenze una Scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografi.

Art. 91.

Il corso della Scuola dura due anni e conduce a due diversi diplomi:

a) di bibliotecario paleografo;
b) di archivista paleografo.

A coloro che abbiano conseguito l'uno o l'altro di questi diplomi, la Scuola può conferire, dopo un altro anno di studio, uno dei seguenti diplomi di perfezionamento:

c) in paleografia latina;
d) in paleografia greca;
e) in diplomatica.

Art. 92.

Le materie di insegnamento della Scuola sono le seguenti:

paleografia latina;
paleografia greca;
diplomatica;
biblioteconomia;
archivistica;
bibliografia generale e storica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia del diritto italiano.

Art. 93.

Possono iscriversi alla Scuola coloro che abbiano compiuto il primo biennio delle Facoltà di lettere o di giurisprudenza. Coll'iscrizione alla Scuola essi cessano di appartenere alla Facoltà da cui provengono e sostengono gli eventuali esami arretrati come studenti fuori corso.

Art. 94.

Le materie d'insegnamento sono così distribuite nel biennio:

Anno I:

a) paleografia latina;
b) paleografia greca;
c) diplomatica;
d) storia medioevale o storia moderna;
e) storia del diritto italiano;
f) un corso a scelta tra quelli della Facoltà di lettere o quelli della Facoltà di giurisprudenza.

Il secondo anno è diviso in due sezioni: la prima per gli aspiranti al diploma di bibliotecario paleografo; la seconda per gli aspiranti al diploma di archivista paleografo.

Anno II - Sezione I (di biblioteconomia):

a) paleografia latina;
b) paleografia greca;
c) bibliografia generale e storica con esercitazioni;
d) biblioteconomia con esercitazioni presso le biblioteche pubbliche.

Anno II - Sezione II (di archivistica):

a) paleografia latina;
b) diplomatica;
c) storia del diritto;
d) bibliografia generale e storica con esercitazioni;
e) archivistica con esercitazioni presso l'archivio di Stato.

Art. 95.

I laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza o scienze sociali (questi ultimi purchè forniti del diploma di maturità classica) che durante gli studi universitari abbiano seguito un corso di paleografia latina e diplomatica e superato il relativo esame, gli impiegati di 1ª categoria delle Regie Biblioteche e degli Archivi di Stato e i diplomati in paleografia latina e greca e diplomatica presso altri Istituti pubblici dello Stato, purchè forniti del diploma di licenza liceale o di maturità classica, sono iscritti ad una delle sezioni del secondo anno della Scuola.

Art. 96.

Le esercitazioni pratiche per gli iscritti al secondo anno (lavori di ordinamento, catalogazione, registrazioni, ecc.), si faranno: quelle di archivistica presso l'Archivio di Stato; quelle di biblioteconomia presso una biblioteca pubblica di Firenze. La designazione della biblioteca sarà fatta d'accordo tra l'alunno e il Direttore della Scuola. Il capo dell'istituto, sotto la cui direzione verrà eseguito il lavoro, sarà invitato a mandare di questo una relazione al Direttore della Scuola, il quale la comunicherà, per il giudizio, alla Commissione esaminatrice.

Il Consiglio della Scuola potrà concedere eccezionalmente, dietro domanda del candidato, che le esercitazioni pratiche del secondo anno siano compiute presso altri istituti (Archivi di Stato e Biblioteche pubbliche del Regno e dell'estero). Nella domanda dovrà essere indicato in termini precisi il lavoro da compiersi.

Art. 97.

Alla fine del secondo anno della Scuola gli iscritti sostengono un colloquio sulle materie delle quali hanno seguiti i corsi. Il colloquio è preceduto dalla trascrizione e illustrazione di un testo latino (letterario o documentario) romano o medioevale, e accompagnato da lettura e illustrazione estemporanea di altri testi latini e greci (letterari o documentarii). Gli iscritti presentano inoltre una dissertazione, in italiano o in latino, sopra un tema attinente a una delle seguenti materie: paleografia latina, paleografia greca, diplomatica, papirologia, biblioteconomia, archivistica, bibliografia generale o storica, cronologia medioevale. Quando, sostenute le precedenti prove, la relazione sulle esercitazioni pratiche e la dissertazione siano approvate, gli iscritti alla sezione di biblioteconomia conseguono il diploma di bibliotecario paleografo, e quelli iscritti alla sezione di archivistica il diploma di archivista paleografo.

La Commissione giudicatrice del colloquio è formata di quattro professori della Scuola o della Facoltà di lettere designati dal Direttore della Scuola e di un libero docente.

La Commissione per l'esame di diploma si compone di sette membri, cioè del Direttore della Scuola, che la presiede, di cinque professori della Scuola o della Facoltà di lettere e di un libero docente.

Per la presentazione e la discussione della dissertazione valgono le norme degli articoli dal 64 al 67.

Art. 98.

Gli iscritti non potranno essere ammessi a discutere la dissertazione se non avranno dato prova, con titoli o con un esame, di conoscere il francese e di saper adoperare materiali bibliografici tedeschi e inglesi e schedare libri scritti in due lingue slave oppure in una lingua orientale, se aspiranti al diploma di bibliotecario paleografo; di conoscere il francese e di aver una conoscenza elementare di almeno due lingue straniere, a loro scelta, se aspiranti al diploma di archivista paleografo.

Art. 99.

I diplomi di perfezionamento si conferiscono a coloro che hanno conseguito i diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 91, dopo un altro anno di studio. Durante questo anno dovranno frequentare il corso della materia in cui desiderano perfezionarsi, e i corsi di due altre materie a scelta insegnate nella Facoltà di lettere e filosofia o di giurisprudenza; alla fine poi dei corsi dovranno presentare una dissertazione che si riferisca alla paleografia greca o alla paleografia latina o alla diplomatica.

Art. 100.

Sul fondo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1968, l'Università conferisce borse e sussidi agli studenti della Scuola.

Il numero e l'importo delle borse e dei sussidi sono determinati anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della Scuola.

Sono dati sussidi specialmente per visitare biblioteche e archivi stranieri, e il conferimento dei sussidi è fatto dal Rettore dell'Università su proposta del Consiglio della Scuola.

Il concorso alle borse è per titoli, secondo le norme che verranno fissate dalla Scuola.

Art. 101.

Gli iscritti alla Scuola pagano le tasse d'immatricolazione, di iscrizione e di diploma e le sopratasse di colloquio e di diploma nella misura che la legge stabilisce per gli iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia.

TITOLO VI.

Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 102.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 103.

Gli insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

1. fisica sperimentale;
2. chimica inorganica ed organica;
3. botanica;
4. zoologia ed anatomia comparate;
5. anatomia umana (embriologia, anatomia generale, anatomia sistematica, anatomia topografica);
6. fisiologia;
7. chimica biologica;
8. patologia generale;
9. batteriologia e immunologia;
10. farmacologia e tossicologia;
11. anatomia ed istologia patologica;
12. patologia speciale medica dimostrativa;
13. patologia speciale chirurgica dimostrativa;
14. clinica medica generale e semejotica;
15. clinica chirurgica generale, semejotica e medicina operatoria;
16. clinica ostetrica e ginecologica;
17. clinica delle malattie nervose e mentali;
18. clinica pediatrica medica;
19. clinica oculistica;
20. clinica dermosifilopatica;
21. odontoiatria e prostesi dentaria;
22. igiene e polizia medica;
23. medicina legale;
24. radiologia ed elettroterapia;
25. ortopedia;
26. otorinolaringoiatria.

Art. 104.

Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi, e ad essi sono associate esercitazioni pratiche.

Gli insegnamenti sono annuali, eccetto quelli: di anatomia dell'uomo e delle cliniche generali medica e chirurgica, che sono triennali; di fisiologia e di anatomia patologica, che sono biennali.

Art. 105.

Per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia si propone il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

fisica;
chimica;
botanica;
zoologia ed anatomia comparate;
anatomia umana (esclusa l'anatomia topografica);
fisiologia;
chimica biologica.

2° biennio.

anatomia umana (sistematica e topografica);
fisiologia;
patologia generale;
batteriologia ed immunologia;
patologia medica;
patologia chirurgica;
medicina operatoria;
farmacologia e tossicologia;
semejotica medica;
semejotica chirurgica.

3° biennio:

anatomia e istologia patologica;
clinica medica;
clinica chirurgica;
clinica ostetrico-ginecologica;
clinica delle malattie nervose e mentali;
clinica pediatrica medica;
clinica oculistica;
clinica dermosifilopatica;
odontoiatria e prostesi dentaria;
igiene e polizia medica;
medicina legale.

A ciascun insegnamento sono destinate 3 ore per settimana; ma all'anatomia umana (non considerando l'anatomia topografica che rientra nella regola) e alla clinica ostetrico-ginecologica sono destinate 5 ore per settimana, e 4 ore alle cliniche generali medica e chirurgica.

Art. 106.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, purchè il numero complessivo delle materie alle quali si inscrive e sulle quali deve superare gli esami durante tutto il corso universitario non sia inferiore a 22.

Art. 107.

Gli esami sono dati per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti nel qual caso indicherà gli aggruppamenti nel manifesto annuale.

Lo studente non potrà essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi Clinica generale o speciale, se non abbia superato quelli di profitto di anatomia normale, di fisiologia e di patologia generale.

Art. 108.

Il numero di insegnamenti, che lo studente deve frequentare in ciascuno dei sei anni di corso, non può essere inferiore a tre.

Art. 109.

Gli insegnamenti della fisica e della chimica vengono impartiti da incaricati designati, d'intesa con la Facoltà di scienze, dalla Facoltà di medicina. Sono impartiti per incarico anche gli insegnamenti della anatomia topografica, della chimica biologica, della odontoiatria e prostesi dentaria, della ortopedia e della otorinolaringojatria.

Art. 110.

I programmi della fisica, della chimica, della botanica della zoologia ed anatomia comparate, comprendono tutta quella materia che serve per preparare gli studenti di medicina allo studio della biologia umana e delle sue applicazioni.

Art. 111.

Per assicurarsi del profitto degli allievi, ciascun professore li sottopone, durante l'anno o al termine del corso, pubblicamente a un interrogatorio, o alla illustrazione di preparati, o di casi clinici, o ad esercitazioni pratiche, tenendo nota in apposito registro dei risultati delle prove.

Art. 112.

L'esame di laurea in medicina e chirurgia consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione, contenente osservazioni o ricerche proprie sopra un argomento che rientri nel quadro degli insegnamenti della Facoltà, e nella discussione di due fra tre temi orali scelti dal candidato.

La discussione della dissertazione e dei temi è pubblica, e deve anche servire ad accertare che il candidato possegga una sufficiente cultura generale biologica e medico-chirurgica.

Art. 113.

Le Commissioni esaminatrici per i singoli esami di profitto sono costituite di tre membri fra cui un libero docente. Qualora gli esami si tengano per gruppi di materie il numero dei commissari può essere portato a cinque.

Le Commissioni per gli esami di laurea sono costituite dal Preside, da sei professori di ruolo o incaricati e da due liberi docenti, scelti tra coloro che abbiano tenuto un corso regolare.

Art. 114.

In ciascun anno, nel periodo che intercorre fra gli esami di laurea in medicina e chirurgia e gli esami di Stato, i laureati nella Facoltà di Firenze, che debbano presentarsi a questa prova, possono essere ammessi gratuitamente a frequentare a turno i servizi clinici e gli ambulatori in quel numero che può essere consentito dalle esigenze delle cliniche. Al medesimo scopo saranno anche presi accordi colle amministrazioni ospitaliere.

Art. 115.

E' ammessa la iscrizione dei laureati in scienze naturali ed in veterinaria al 3° anno di medicina.

E' ammessa la iscrizione di coloro che sono forniti del diploma di farmacista o della laurea in chimica e farmacia al 2° anno di medicina.

La Facoltà determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli studi.

Su di ogni altra domanda di passaggio da altra Facoltà o Scuola alla Facoltà di medicina, questa decide caso per caso, tenendo conto della qualità degli studi compiuti dal richiedente, e degli esami superati, anche in merito all'anno di corso in cui gli aspiranti possono essere iscritti.

E' prescritto sempre nei richiedenti il possesso del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

Art. 116.

Per le esercitazioni gli studenti sono tenuti al pagamento di un contributo annuale di laboratorio che viene stabilito, su proposta della Facoltà, dal Consiglio di amministrazione. Detto contributo non può superare per i singoli insegnamenti la somma di L. 30.

Il provento delle tasse di laboratorio va in aumento della dotazione del rispettivo Istituto.

TITOLO VII.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 117.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in matematica, in fisica, mista in fisica e matematica, in chimica, in scienze naturali.

Art. 118.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1. Analisi algebrica;
2. Analisi infinitesimale;
3. Geometria analitica e proiettiva;
4. Geometria descrittiva;
5. Meccanica razionale;
6. Analisi superiore;
7. Geometria superiore;
8. Astrofisica;
9. Matematiche complementari;
10. Disegno di ornato e architettura;
11. Fisica sperimentale;
12. Fisica teorica;
13. Fisica superiore;
14. Chimica fisica;
15. Chimica generale e inorganica;
16. Chimica organica;
17. Chimica analitica;
18. Mineralogia;
19. Geologia;
20. Botanica;
21. Zoologia;
22. Anatomia e fisiologia comparate;
23. Matematiche per i naturalisti;
24. Anatomia umana;
25. Fisiologia;
26. Antropologia;
27. Etnologia e paleoetnologia;
28. Geografia fisica;
29. Paleontologia.

Art. 119.

I corsi per conseguire ognuna delle lauree sopra indicate hanno la durata di quattro anni. Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre materie, comprese le esercitazioni di laboratorio.

Gli esami di profitto si danno per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà gli aggruppamenti nel manifesto annuale.

Art. 120.

Per il conseguimento della *laurea in matematica* si propone il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

fisica sperimentale (biennale);
chimica generale ed inorganica;
analisi algebrica;
analisi infinitesimale;
geometria analitica e proiettiva;
geometria descrittiva.

2° *biennio*.

meccanica razionale;
fisica superiore;
fisica teorica;
geometria superiore;
analisi superiore;
astrofisica.
Una materia a scelta, fra:
mineralogia;
chimica fisica;
chimica organica;
matematiche complementari.

Art. 121.

Per il conseguimento della *laurea in fisica* si propone il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

fisica sperimentale (biennale);
chimica generale ed inorganica;
analisi algebrica;
analisi infinitesimale;
geometria analitica e proiettiva;
geometria descrittiva;
esercizi di chimica;

2° *biennio*:

meccanica razionale;
fisica teorica;
chimica fisica;
fisica superiore (biennale);
astrofisica;
analisi superiore;
mineralogia o chimica organica, a scelta;
esercizi di chimica fisica;
laboratorio di fisica (biennale), con esame pratico.

Art. 122.

Per il conseguimento *della laurea mista in fisica e matematica* si propone il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

fisica sperimentale (biennale);
chimica generale ed inorganica;
analisi algebrica;
analisi infinitesimale;
geometria proiettiva ed analitica;
geometria descrittiva;
esercizi di chimica.

2° *biennio*:

meccanica razionale;
fisica teorica;
analisi superiore;
matematiche complementari;
chimica fisica;
geometria superiore;
fisica superiore;
astrofisica;
esercizi di fisica (biennale).

Art. 123.

Per il conseguimento della *laurea in chimica* si propone il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

chimica generale e inorganica;
fisica sperimentale (biennale);
chimica organica;

mineralogia;
analisi algebrica, con esercizi;
analisi infinitesimale, con esercizi;
geometria analitica;
chimica analitica qualitativa;
esercizi di chimica (con esame);
esercizi di fisica (con esame).

2° *biennio*:

chimica analitica quantitativa;
esercizi di chimica organica;
chimica bromatologica;
chimica fisica, con esercizi:
chimica farmaceutica (biennale).
Due corsi a scelta tra:
botanica;
geologia;
fisica superiore;
chimica agraria;
meccanica razionale.

Inoltre lo studente, dopo aver superato l'esame di chimica analitica quantitativa, deve frequentare per un anno quello fra i laboratori di chimica, nel quale intende preparare la dissertazione di laurea.

Art. 124.

Per il conferimento della *laurea in scienze naturali*, si propone il seguente piano di studi:

1° *biennio*:

fisica sperimentale;
chimica generale e inorganica, con esercizi;
botanica;
matematica per naturalisti;
mineralogia;
chimica organica;
zoologia;
anatomia umana;
anatomia e fisiologia comparate.

2° *biennio*:

geografia fisica e geologia;
fisiologia;
antropologia;
etnologia e paleoetnologia;
paleontologia;
geografia;
Tre laboratori di scienze naturali, dei quali biennale quello della materia nella quale lo studente intende svolgere la dissertazione di laurea.

Durante i quattro anni si propone inoltre di seguire due corsi a scelta fra:
embriologia;
istologia e fisiologia generale;
igiene;
chimica fisica;
astrofisica.

Art. 125.

Lo studente è libero di modificare i piani di studi proposti negli articoli precedenti sostituendo ad una o più materie in essi indicate altre materie, purchè soddisfi alle seguenti conzioni:

per la *laurea in matematica*, prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'articolo 118 ai numeri 1 a 16, 18;

per la *laurea in fisica*, prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 118 ai numeri 1 a 6, 8, 11 a 16, 18; frequenti per un biennio il laboratorio di fisica e per un anno quello di chimica e di chimica fisica;

per la *laurea mista in fisica e matematica*, prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie scelte, con l'approvazione della Facoltà, fra quelle elencate nell'art. 118 ai numeri 1 a 9, 11 a 15 e fra gli altri insegnamenti della stessa Facoltà di scienze, purchè il numero di questi ultimi non sia superiore a due; e frequenti inoltre per un biennio il laboratorio di fisica e per un anno quello di chimica;

per la *laurea in chimica*, prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo 118 ai numeri 1 a 5, 11, 13 a 20, fra i corsi di chimica farmaceutica, di chimica bromatologica della Scuola di farmacia, di chimica agraria dell'Istituto superiore agrario e forestale; frequenti inoltre per un anno il laboratorio di fisica e, per quattro anni, almeno un laboratorio di chimica;

per la *laurea in scienze naturali*, prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 118 ai numeri 1, 8, 11, 14 a 29 e i corsi di geografia, igiene, embriologia, istologia e fisiologia generale delle Facoltà di lettere e di medicina, e frequenti inoltre almeno tre laboratori di scienze naturali, fra i quali, per un biennio, quello della materia scelta per la dissertazione.

Art. 126.

Per assicurarsi del profitto ciascun professore della Facoltà sottopone gli allievi, durante l'anno o al termine del corso, ad interrogazioni o a prove pratiche.

Art. 127.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono formate da tre membri: il professore della materia, un professore di materia affine e un libero docente o cultore della materia. Quando si tratti di esami pratici il terzo commissario può essere l'assistente che fece il corso di esercitazioni.

Qualora la Facoltà deliberi di far sostenere gli esami per gruppi di materie le Commissioni saranno composte di 3 o 5 membri secondo le modalità dell'art. 86 del Regolamento generale universitario.

Art. 128.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, la quale verte su ricerche ed esperienze originali, e nella discussione di due argomenti orali riguardanti materie diverse fra loro e da quella nella quale il candidato ha svolto la disertazione.

La dissertazione e i temi degli argomenti orali debbono essere presentati in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami.

Inoltre:

1°) il candidato alla laurea in fisica e in fisica e matematica deve sostenere una prova pratica di fisica sperimentale;

2°) il candidato alla laurea in chimica deve sostenere una prova pratica consistente in un'analisi qualitativa, in una quantitativa ed in un saggio di riconoscimento di sostanze organiche;

3°) il candidato alla laurea in scienze naturali deve sostenere una prova pratica in due materie diverse da quelle che formano oggetto della dissertazione e delle tesi orali.

All'inizio del 3° anno lo studente deve presentare all'approvazione della Facoltà l'elenco delle materie nelle quali intende discutere la dissertazione scritta, gli argomenti orali e sostenere la prova pratica.

Il candidato alla laurea in fisica e matematica se sceglie l'argomento della dissertazione scritta in fisica, deve scegliere i due argomenti orali in matematica, e viceversa.

Art. 129.

Le Commissioni per gli esami di laurea sono costituite dal Preside, da sei professori di ruolo o incaricati e da due liberi docenti scelti, possibilmente, fra coloro che abbiano tenuto un corso regolare.

Art. 130.

Gli studenti sono tenuti a pagare un contributo annuale per ciascun laboratorio che frequentano. L'ammontare del contributo viene stabilito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico e udita la Facoltà.

Art. 131.

In ciascun anno, nel periodo che intercorre fra gli esami di laurea e gli esami di Stato, i laureati della Facoltà di scienze di Firenze che debbono presentarsi a questa prova possono essere ammessi a frequentare i laboratori, sottoponendosi a pagare un contributo che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e udita la Facoltà.

TITOLO VIII.

SCUOLA DI FARMACIA.

Art. 132.

La Scuola di farmacia conferisce:

a) il diploma in farmacia;
b) la laurea in chimica e farmacia.

Art. 133.

Gli insegnamenti propri della Scuola sono:
chimica farmaceutica e tossicologica;
chimica bromatologica e urologica;
materia medica (farmacologia e farmacognosia), corso speciale per gli studenti di farmacia.

Art. 134.

Le altre materie sono comprese fra quelle della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e di medicina e chirurgia. I relativi insegnanti insieme a quelli della Scuola e al titolare della cattedra di farmacologia della Facoltà di medicina costituiscono il Consiglio della Scuola stessa.

Il professore di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze giusta la disposizione dell'art. 3 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119.

Art. 135.

Il Direttore comunica i programmi e gli orari degli insegnamenti propri della Scuola di farmacia alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e a quella di medicina e chirurgia, che, in adunanze alle quali interviene il Direttore medesimo, possono esporre le loro osservazioni e proporre gli opportuni coordinamenti.

Art. 136.

Gli insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori.

Art. 137.

Gli esami della Scuola di farmacia si distinguono in:
esami teorici di profitto;
esami pratici di profitto;
esami di diploma;
esami di laurea.

Art. 138.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie salvo che la Scuola disponga altrimenti, nel qual caso indicherà gli aggruppamenti nel manifesto degli studi.

Art. 139.

Le prove pratiche consistono in esercitazioni relative alla scienza o ramo di scienza su cui vertono. Le modalità sono fissate dalla Scuola caso per caso.

Art. 140.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non sia iscritto almeno a tre corsi, comprese le esercitazioni nei laboratori di chimica e di chimica farmaceutica, e gli esercizi pratici che saranno annualmente indicati dalla Scuola nel suo manifesto.

Art. 141.

I professori possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e prove sperimentali servono di criterio per l'ammissione da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

Art. 142.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e udito il Consiglio della Scuola, determina annualmente le somme che gli studenti debbono versare come contributi per le spese di laboratorio delle singole esercitazioni pratiche.

Art. 143.

Per il conseguimento del diploma in farmacia si consiglia la frequenza dei seguenti corsi nei primi tre anni:
chimica inorganica ed organica; }
fisica sperimentale; } corsi speciali per medici
botanica generale con esercizi; }
chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
chimica bromatologica e urologica;
materia medica (farmacologia e farmacognosia) con esercizi;
esercizi di chimica farmaceutica, preparazioni farmaceutiche, saggi di medicamenti;
esercizi di analisi chimica qualitativa;
tecnica farmaceutica (semestrale);
igiene.

Lo studente può sostituire alle materie non proprie della Scuola materie della Facoltà di scienze o di medicina che saranno annualmente indicate dalla Scuola nel manifesto degli studi. Egli deve però frequentare nei tre anni e superare gli esami in almeno 7 materie e frequentare le esercitazioni di chimica qualitativa e di chimica farmaceutica.

Il quarto anno (anno solare) è dedicato alla pratica da farsi presso una farmacia fra quelle indicate dalla Scuola.

Quest'anno di pratica non può cominciarsi che terminato regolarmente il terzo anno di corso e cioè superati tutti gli esami. Quando però lo studente sia rimasto in debito di non

più di due esami di profitto, può iniziare la pratica farmaceutica, ma un quadrimestre almeno dev'esser compiuto dopo superati tutti gli esami di profitto.

L'adempimento della pratica farmaceutica deve risultare, fino dall'inizio, dalla dichiarazione scritta, rilasciata dallo studente alla segreteria, della farmacia prescelta, ed infine da una attestazione rilasciata dal direttore della farmacia presso la quale è stata compiuta.

In ogni caso, per presentarsi agli esami di diploma in farmacia lo studente deve aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione.

Art. 144.

L'esame di diploma si dà in due sedute, una alla fine del terzo anno e una alla fine del quarto. Alla fine del terzo il candidato sostiene le seguenti prove:

un'analisi qualitativa, di cui dà conto con una relazione scritta;

un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici;

una prova orale, nella quale è tenuto alla discussione dei risultati delle prove precedenti e a rispondere a qualunque interrogazione sugli argomenti più comuni e importanti dell'analisi chimica. Per l'ammissione a questa prova orale occorre che siano già state giudicate sufficienti le prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato sostiene un esame pratico, nel quale deve dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante e rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e su quelle parti della legislazione sanitaria, che hanno attinenza con la farmacia.

Art. 145.

La Commissione per l'esame di diploma (1ª e 2ª parte) si compone di sette membri, fra i quali sono compresi, di regola, il Direttore della Scuola, presidente, i professori di chimica generale inorganica ed organica, di chimica farmaceutica, di materia medica, un libero docente scelto, a preferenza, fra quelli che abbiano tenuto regolarmente un corso, e un provetto farmacista.

Art. 146.

Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia si consiglia la frequenza dei seguenti corsi nei primi quattro anni:

fisica sperimentale (biennale);
chimica generale ed inorganica, con esercizi (biennale);
chimica organica, con esercizi;
botanica generale, con esercizi;
mineralogia, con esercizi;
corso speciale di matematica;
chimica fisica, con esercizi;
chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
materia medica (farmacologia e farmacognosia) esercizi;
igiene;
chimica bromatologica e urologica;
esercizi di preparazioni e di analisi qualitativa;
esercizi di analisi quantitativa;
esercizi di fisica;
esercizi di chimica farmaceutica;
preparazione e saggi di medicamenti;
ricerche tossicologiche, bromatologiche (biennali);
tecnica farmaceutica (semestrale).

Lo studente può sostituire alle materie consigliate non proprie della Scuola altre materie scelte tra quelle della Facoltà di scienze o di medicina che la Scuola indicherà annualmente nel suo manifesto, purchè prenda iscrizione e superi gli esami, nei quattro anni, in almeno 11 materie e frequenti i corsi di esercitazioni sopra indicati.

Il quinto anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica e non potrà cominciare che terminato regolarmente il quarto anno di corso. Quando lo studente debba superare ancora due esami di profitto potrà iniziare la pratica farmaceutica, ma in tal caso un quadrimestre almeno dovrà compiersi dopo superati tutti gli esami di profitto, seguendo le norme indicate all'art. 143, penultimo comma. Per presentarsi all'esame finale lo studente dovrà sempre compiere cinque anni di corso.

Art. 147.

L'esame di laurea in chimica e farmacia si divide in due parti. La prima parte alla fine del quarto anno, consiste nelle seguenti prove:

un'analisi qualitativa di una miscela di cinque a otto sali;

un'analisi quantitativa di due sali con separazione;

una prova di riconoscimento o preparazione di due prodotti farmaceutici.

Inoltre il candidato dovrà presentare, almeno un mese prima dell'esame, una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, su argomento da lui scelto ed approvato dal professore della materia a cui si riferisce.

L'esame orale comprende la discussione delle prove pratiche, della dissertazione e di due argomenti orali liberamente scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione.

La seconda parte dell'esame di laurea alla fine del quinto anno consiste in un esame pratico professionale, secondo quanto è prescritto all'articolo 144 ultimo comma.

Art. 148.

La Commissione per l'esame di laurea si compone di nove membri. Ne fanno parte, di regola, oltre il Direttore della Scuola, che la presiede, sei professori della Scuola stessa, tra i quali sempre quelli di chimica generale inorganica e organica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica, due liberi docenti scelti preferibilmente tra quelli che abbiano tenuto effettivamente l'insegnamento, e un provetto farmacista. In caso di necessità il numero dei componenti la Commissione può essere ridotto a sette.

Art. 149.

I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia, in agraria, in veterinaria e i diplomati in farmacia aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, semprechè forniti del titolo di studio prescritto dall'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, conseguito da almeno un anno, sono ammessi al 2° anno.

I laureati in fisica, scienze naturali, medicina e chirurgia, agraria e veterinaria aspiranti al diploma in farmacia purchè forniti del titolo di studi secondari di cui al comma precedente, possono essere ammessi al secondo anno.

I laureati in chimica possono essere ammessi al 3° anno.

Soltanto quelli a cui manca una sola delle materie, proposte dalla Scuola per il conseguimento del diploma, possono essere iscritti al quarto anno e nello stesso tempo iniziare la pratica farmaceutica, purchè paghino le tasse annuali prescritte. Valgono per la pratica le disposizioni dell'articolo 143 commi 4° e 5°.

La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dai singoli aspiranti, determina caso per caso il numero minimo dei corsi e delle esercitazioni che dovran-

no essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli studi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 327.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2422.

Indennità per gli ufficiali del Regio esercito destinati come Regi commissari di bordo su piroscafi noleggiati o requisiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi e assegni fissi pel Regio esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali pel Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1311 del 14 settembre 1918, che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori residenza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925 riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali del Regio esercito destinati come Regi commissari di bordo su piroscafi noleggiati o requisiti sono corrisposte indennità giornaliere pari alle ordinarie diarie di soggiorno commisurate al grado, ma purchè non eccedenti quelle del grado 7°. Tale indennità viene corrisposta dalla data dell'imbarco a quella dello sbarco deducendosi la quota di L. 25 per ciascun giorno nel quale l'ufficiale ha potuto fruire del vitto di bordo.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 101. — CASATI.

Numero di pubblicazione 328.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 106.

Sistemazione delle ferrovie secondarie delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla regolare concessione delle ferrovie secondarie esistenti nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati, in considerazione della consegna di fatto già avvenuta di talune di esse a società private e dell'onere finanziario che le altre importano all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 1, secondo comma, del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1829, la sovvenzione a carico dello Stato, per la concessione all'industria privata delle ferrovie secondarie esistenti nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati, non potrà superare la metà del disavanzo finanziario che, in rapporto a ciascuna linea, sarà stato accertato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1924-25 e dovrà sempre risultare inferiore al disavanzo presumibile dell'esercizio in corso al momento della concessione.

Per le linee consegnate in via provvisoria a società private anteriormente all'esercizio 1925-26, con riserva della concessione formale, potrà essere accordata una sovvenzione di esercizio entro il limite massimo di L. 10,000 a chilometro, qualora il disavanzo venga debitamente comprovato dai risultati ultimi dell'esercizio sociale e semprechè il disavanzo medesimo non possa essere altrimenti eliminato o ridotto.

Al terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1829, è sostituito il seguente:

« La sovvenzione governativa sarà rivedibile allo scadere di ogni quinquennio, per tenere conto delle variazioni che si verificassero nelle condizioni di esercizio, in rapporto al costo delle materie di consumo e della mano d'opera ed alla retribuzione degli agenti ».

Art. 2.

In deroga all'art. 2 del R. decreto 6 novembre 1924, numero 1829, saranno stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, oltre le sovvenzioni di esercizio, anche le somme necessarie per i lavori di riattamento, rettifica e completamento delle linee da concedersi all'industria privata.

Le assegnazioni di tali somme potranno aver luogo in forma di annualità, con facoltà anche di pagamento in conto capitale.

Sarà pure provveduto, a cura del Ministero dei lavori pubblici, alla regolazione dei rapporti con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato relativamente ai lavori di carattere patrimoniale da questa ultima eseguiti fino all'atto della consegna delle linee in parola, all'industria privata. Le spese inerenti a tale regolazione, che dovrà essere preventivamente approvata dal Ministero delle finanze, faranno carico alla speciale assegnazione fatta con la tabel-

la annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, per sussidi straordinari di esercizio, somministrazioni di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio e spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1927 - Anno V, Atti del Governo, registro 257, foglio 91. — CASATI.

Numero di pubblicazione 329.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 104.

Autorizzazione per la requisizione dei velivoli civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento sulla navigazione aerea;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, che istituisce il Ministero dell'aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario disciplinare la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato, in caso di mobilitazione, a requisire i velivoli civili che costituiranno la massa dei velivoli ausiliari militari dello Stato.

Art. 2.

Tutti i costruttori ed i possessori dei suddetti velivoli devono sottostare in tempo di pace alle limitazioni e prescrizioni da determinarsi con apposito regolamento, al fine di rendere possibile la loro trasformazione rapida in apparecchi bellici.

In detto regolamento saranno fissate altresì le penalità da comminare a coloro che contravverranno alle norme contenute nel regolamento stesso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1927 - Anno V, Atti del Governo, registro 257, foglio 88. — CASATI.

Numero di pubblicazione 330.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 107.

Norme per il conferimento dei posti del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Regia zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 agosto 1926, n. 1378;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di grado 11° (vice cassiere) di cui alla tabella n. 2 annessa al R. decreto 6 agosto 1926, n. 1378, sono coperti, quando non si faccia luogo al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 del Regio decreto surriferito, mediante trasferimento in detto ruolo di funzionari degli uffici esterni del Tesoro di Gruppo *B* o *C*.

Per i funzionari di Gruppo *B*, di pari grado, è richiesto che abbiano almeno due anni di effettivo servizio, prestati negli uffici esterni del Tesoro oltre il prescritto periodo di prova e che siano riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Per i funzionari di Gruppo *C*, di pari grado o di grado inferiore, è richiesto che abbiano il titolo di studio prescritto per l'ammissione nei ruoli di Gruppo *B*. Inoltre, se di grado inferiore, debbono avere almeno 5 anni di effettivo servizio prestato negli uffici esterni del Tesoro oltre l'eventuale periodo di prova: sia gli uni che gli altri debbono essere riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

I posti di grado superiore all'11° che, a norma dell'art. 3 del citato R. decreto 6 agosto 1926, n. 1378, non potessero essere conferiti a funzionari dello stesso ruolo di grado inferiore, sono coperti con personale di cui al capoverso ultimo dell'articolo stesso, fornito del titolo di studio richiesto per il personale di Gruppo *B*, che abbia, quando non sia di pari grado a quello dei posti vacanti, non meno di 3 anni di servizio nel grado immediatamente inferiore e che sia riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

I posti attualmente vacanti e quelli che si rendessero disponibili non oltre il 30 giugno 1927 nel ruolo di cui alla

tabella n. 2 annessa al R. decreto 6 agosto 1926, n. 1378, potranno essere conferiti, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, anche in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli:

a) se di grado 11°, ai funzionari di Gruppo C degli uffici esterni del Tesoro o dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza di pari grado o di grado inferiore, che abbiano almeno 4 anni di effettivo servizio di ruolo;

b) se di grado superiore all'11°, ai funzionari di pari grado o di grado immediatamente inferiore, dei ruoli anzidetti, purchè, se di grado immediatamente inferiore a quello da conferire, abbiano 2 anni di effettivo servizio in quest'ultimo grado.

Per i funzionari di Gruppo C dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, è richiesto inoltre che, alla data del presente decreto, prestino servizio almeno da due anni nell'Amministrazione centrale del Tesoro o negli uffici dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 92. — CASATI.

Numero di pubblicazione 331.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1927, n. 110.

Istituzione di una tassa speciale, sulla consegna del legname importato a Servola, a favore dell'ente morale Associazione degli interessati nel commercio del legname, con sede in Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto del cessato Commissariato generale e civile per la Venezia Giulia n. 6406-1231 del 28 marzo 1922, con cui venne autorizzata a favore dell'Associazione degli interessati nel commercio del legname a Trieste una tassa speciale consegna legnami;

Visto il R. decreto 23 settembre 1926, n. 1705, con cui è stata eretta in ente morale l'Associazione stessa ed è stato approvato il relativo statuto sociale;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di sistemare in via definitiva la riscossione della tassa speciale di cui sopra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita, a favore dell'ente morale «Associazione degli interessati nel commercio del legname con sede in Trieste», una tassa speciale sulla consegna dei legnami.

Sono esenti da detta tassa i trasporti eseguiti per conto dell'Amministrazione ferroviaria, nonchè le rispedizioni eseguite di ufficio.

Art. 2.

Le importazioni di legname, mediante ferrovia, nel punto franco dello scalo legnami di Servola, sempre che la spedizione raggiunga o superi i 100 chilogrammi, sono sottoposte ad una tassa di centesimi 10 di lira per ogni 100 chilogrammi.

Le frazioni di peso oltre 100 chilogrammi saranno calcolate per un quintale intero.

Art. 3.

La tassa sarà pagata allo scalo ferroviario, punto franco di Servola, all'atto della consegna della merce e la relativa riscossione sarà effettuata a cura dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato alla quale compete il compenso del 5 per cento sull'ammontare complessivo della tassa stessa.

Art. 4.

E' autorizzato, a favore dell'Associazione degli interessati nel commercio del legname a Trieste, lo svincolo ed il pagamento delle somme provenienti dall'applicazione della detta tassa durante il periodo dal 1° aprile 1925 alla data della pubblicazione del presente decreto ed accantonate in conto vincolato dalla Direzione compartimentale ferroviaria di Trieste.

Il pagamento sarà effettuato previo regolare benestare da rilasciarsi dal signor intendente di finanza di Trieste, al quale dovrà essere dimostrata la destinazione delle somme svincolate in rapporto agli scopi istitutivi dell'Ente.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 97. — CASATI.

Numero di pubblicazione 332.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 111.

Aggiunte e varianti al decreto Ministeriale 14 agosto 1925 circa le competenze spettanti al personale dell'Amministrazione militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925 riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 è modificato come segue: paragrafo 12 - dopo il 2° comma aggiungere: « Alle reclute che nel giorno di arrivo al Distretto di leva ed al Corpo di assegnazione usufruiscono dell'alloggio gratuito, l'indennità di soggiorno è ridotta di un quinto anzichè di un terzo ».

Lo stesso trattamento è dovuto ai militari addetti quali scritturali alle Commissioni mobili di arruolamento per tutto il periodo per il quale dura tale servizio, sempre quando usufruiscano dell'alloggio gratuito.

Art. 2.

Il n. 38 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 è modificato come appresso:

« N. 38 - Sottufficiali capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti di commissariato militare, nonchè sottufficiali capi officina dei reggimenti bersaglieri - L. 2, soprassoldo giornaliero ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 99. — CASATI.

Numero di pubblicazione 333.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 113.

Norme sul rimborso delle obbligazioni dei prestiti dell'ex Contea principesca del Tirolo, poste a carico della provincia di Trento dall'accordo italo-austriaco 23 febbraio 1925, approvato con R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 (ultimo comma, n. 2) dell'accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca del Tirolo, firmato a Roma il 23 febbraio 1925;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che approva l'anzidetto accordo;

Ritenuto che, in virtù dell'art. 3 del predetto Regio decreto-legge, le norme pel pagamento delle obbligazioni del prestito tirolese 4 per cento, emesso negli anni 1895 e 1904-1906, devono essere emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le obbligazioni del prestito 4 per cento dell'ex Contea principesca del Tirolo degli anni 1895 e 1904-1906, esistenti al 3 novembre 1918 su territorio italiano e depositate presso la Cassa provinciale di risparmio di Trento, a seguito del censimento effettuato nell'agosto dell'anno 1923 da parte dell'Amministrazione provinciale di Trento, saranno pagate al ragguaglio di L. 0.30 per ogni corona a. u.

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Trento è autorizzata a sostituire i titoli di cui al precedente articolo 1 con altri titoli per un importo nominale ragguagliato in lire italiane nella anzidetta misura di 30 lire per ogni 100 corone. Sino all'apprestamento dei nuovi titoli, l'Amministrazione provinciale potrà rimettere in circolazione i vecchi titoli debitamente stampigliati con la indicazione del nuovo valore nominale sul corpo del titolo, e del nuovo valore delle cedole sulle cedole stesse e sul tallone.

Il capitale ridotto continuerà a fruttare l'interesse di Lit. 4 per cento.

Art. 3.

Le determinazioni con cui l'Amministrazione provinciale di Trento rifiuti l'ammissione a pagamento delle obbligazioni ai sensi degli articoli precedenti, saranno notificate a coloro che abbiano effettuato il deposito dei titoli presso la Cassa provinciale di risparmio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro le decisioni dell'Amministrazione provinciale qualunque interessato può ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, che pronuncierà in camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso, anche per il merito, ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

E' escluso ogni altro gravame sia in sede amministrativa che giudiziaria.

Il termine per i ricorsi previsti dal presente articolo è di 90 giorni dalla avvenuta notificazione, ed è raddoppiato qualora l'interessato risieda all'estero.

Art. 4.

La ripresa del servizio delle obbligazioni avrà luogo a principiare dal 1° gennaio 1927, e cioè dalla cedola decorrente dal 1° luglio 1926, presso la Tesoreria dell'Amministrazione provinciale di Trento e quegli Istituti di credito del Regno che l'Amministrazione stessa designerà.

Rimane fermo il pagamento delle cedole in ragione posticipata il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno.

Art. 5.

Il rimborso delle obbligazioni che ricadono a carico della provincia di Trento sarà fatto in 30 anni, a cominciare dal 1927, a mezzo di estrazioni a sorte da eseguirsi nel Palazzo provinciale di Trento il 2 di gennaio di ciascun anno, e nella misura che sarà stabilita da apposito piano di ammortamento, da approvarsi dal Prefetto della provincia di Trento.

La Provincia ha facoltà di estrarre anno per anno un numero di obbligazioni anche superiore a quello portato dal piano di ammortamento, di provvedere all'estinzione della quota annuale mediante acquisto di titoli in libero mercato ed anche di dare disdetta, con preavviso di sei mesi, per il rimborso di tutte le obbligazioni in circolazione.

Le estrazioni dei titoli acquistati in libero mercato, da imputare in conto dell'ammortamento, dovranno risultare da appositi verbali e dovranno essere pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Trento.

Le obbligazioni estratte ed ammesse al rimborso in seguito a disdetta saranno pagate presso la Tesoreria provinciale, o gli Istituti di credito del Regno che indicherà l'Amministrazione provinciale, il 1° luglio dell'anno in cui avrà luogo l'estrazione, oppure entro sei mesi dalla disdetta.

I titoli non presentati al rimborso diverranno infruttiferi trascorsi i detti termini. Le cedole non scadute ed i talloni verranno restituiti all'atto del rimborso, il quale, in ogni caso, sarà fatto al valore nominale delle obbligazioni.

L'importo delle cedole mancanti sarà detratto dalla somma da pagare.

Le estrazioni eventualmente fatte, dal 3 novembre 1918 alla data di pubblicazione di questo decreto, dall'ex Contea principesca del Tirolo di obbligazioni che vengono assunte dall'Amministrazione provinciale di Trento, sono considerate inefficaci. I titoli compresi in tali estrazioni continueranno ad essere fruttiferi a carico dell'Amministrazione provinciale di Trento.

Art. 6.

Il valsente delle cedole scadute e comunque non pagate sui titoli di cui al precedente articolo 1, a principiare dalla cedola scaduta il 1° gennaio 1919 inclusivamente quella scaduta il 1° luglio 1926, sempre al ragguaglio di L. 0.30 per ogni corona, sarà conglobato con quello del rispettivo titolo da convertirsi e sarà pagato nel termine e con le modalità di cui al precedente articolo 5.

Art. 7.

L'Amministrazione provinciale di Trento consegnerà ai portatori delle vecchie obbligazioni titoli in sostituzione per un valore nominale di L. 50, o di quel multiplo di L. 50 che sia prossimo superiore all'importo di conversione.

La differenza fra l'importo in lire italiane rappresentato dai vecchi titoli e rispettive cedole giusta l'art. 6 e il valore nominale dei titoli dati in sostituzione, dovrà dai portatori essere pagata all'Amministrazione provinciale in contanti.

Art. 8.

La prescrizione sulle cedole delle obbligazioni di cui al precedente articolo 1 si intende sospesa pel periodo nel quale il servizio dei titoli stessi non è stato fatto e riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 103. — FERRETTI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 gennaio 1927.
Sistemazione di uffici statali in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, PER L'INTERNO, PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER L'AERONAUTICA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1927, con cui venne approvata la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 stesso mese ed anno, con cui viene autorizzato l'acquisto della Villa Aldobrandini in Roma;

Visto il contratto in forma pubblica amministrativa stipulato in Roma in data 11 ottobre 1926 ed approvato con decreto Ministeriale del 19 stesso, n. 76946, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre successivo, registro n. 15 Finanze, foglio n. 83, con cui, in esecuzione del citato Regio decreto-legge viene provveduto all'acquisto della Villa Aldobrandini;

Ritenuta l'opportunità di dare all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato una sede diversa da quella contemplata dall'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 20 gennaio 1926 con cui viene esercitato il diritto di prelazione da parte del Governo Italiano sulla vendita del Palazzo Giustiniani in Roma;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1927 col quale viene provveduto alla revoca della cessione in proprietà di parte dei terreni demaniali di Monte Mario e della cessione in uso dell'ex Convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con atto 21 aprile 1925, immobili non ancora consegnati all'Amministrazione governatoriale di Roma;

Ritenuto che è tuttora disponibile un'area demaniale in via Triboniano, nelle adiacenze del Palazzo di Giustizia, area residuata dalla cessione fatta all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

Ritenuto che in dipendenza della sistemazione delle adiacenze del Parlamento si renderà disponibile, per la demolizione dei fabbricati demaniali diruti attualmente esistenti, un'area demaniale al Largo dell'Impresa, che potrà essere utilizzata per i bisogni governativi;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1926, modificato con successivo decreto 14 dicembre 1926 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 29 dicembre stesso, per la sistemazione dei servizi governativi in Roma;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la giustizia ed affari di culto, per le finanze e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto 13 giugno 1926, modificato con successivo decreto 12 dicembre 1926, è aggiunto quanto appresso:

« *a*) la Villa Aldobrandini è posta a disposizione del Ministero degli esteri per destinarla a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, esclusa parte del giardino da concedere in uso alla città di Roma;

« *b*) il Palazzo Giustiniani viene assegnato al Senato del Regno esclusa la parte che va dal portone civico n. 7 su via Giustiniani fino alla piazza del Pantheon, parte che sarà data in uso per sede dell'Istituto nazionale fascista di cultura, della Lega navale e dell'Istituto coloniale, alle condizioni che saranno stabilite dal Ministero delle finanze;

« *c*) l'area residua in via Triboniano è vincolata alla costruzione dell'edificio per le preture;

« *d*) il Forte di Monte Mario ed i terreni adiacenti sono posti a disposizione del Ministero della pubblica istruzione per la costruzione del Collegio consolare;

« *e*) l'area demaniale al Largo dell'Impresa è destinata alla costruzione di un edificio per alcuni servizi del Ministero degli affari esteri ».

Art. 2.

E' abrogato il n. 23 dell'art. 2 del decreto 13 maggio 1926, modificato con successivo decreto 12 dicembre 1926 riguardante la cessione del Forte Monte Mario per la parte che, giusta il precedente articolo, viene posta a disposizione del Ministero della pubblica istruzione per la costruzione del Collegio consolare.

Roma, addì 24 gennaio 1927 - Anno V

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1927.
Modificazioni all'elenco delle sostanze tossiche e dei preparati aventi azione stupefacente.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, recante provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente, e l'art. 1 del regolamento 9 novembre 1923, n. 2534, emanato per l'esecuzione della legge suindicata;

Considerata la necessità di apportare alcune modificazioni all'elenco delle sostanze tossiche e dei preparati aventi azione stupefacente, di cui alla tabella *A* allegata al predetto regolamento 9 novembre 1923, n. 2534;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Alla annotazione *a*) della citata tabella *A* allegata al regolamento approvato con R. decreto 9 novembre 1923, n. 2534, è aggiunto il seguente capoverso:

« Viene fatta eccezione per il cloridato di diidroossicodeinone (Eukodal) e per l'idrocodeinone (Dicodid), ai quali si applicano anche le disposizioni del regolamento che si riferiscono al commercio all'interno ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1927 - Anno V.

p. *Il Capo del Governo Ministro per l'interno*
SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1927.
Nomina del Commissario straordinario della Cassa di risparmio di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 15 luglio 1888, n. 5546, sulle Casse di risparmio ordinarie;

Visto il regolamento per la sua applicazione approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Visto il parere 25 maggio 1925 del Consiglio di Stato (sezione 3ª) circa la facoltà di nomina del Commissario straordinario nelle Casse di risparmio in cui sia cessata per dimissioni l'Amministrazione ordinaria;

Viste le dimissioni presentate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Viterbo in data 26 gennaio 1927;

Decreta:

Il comm. dott. Alfredo Vita, direttore capo divisione del Ministero dell'economia nazionale, è nominato Commissario straordinario della Cassa di risparmio di Viterbo fino a quando non potrà essere ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto stesso.

Roma, addì 1° febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1927.
Variazione della denominazione della Delegazione di spiaggia di Finalmarina in quella di Finale Ligure.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, che stabilisce la nuova circoscrizione territoriale della marina mercantile;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, col quale è stato disposto che i comuni di Finalborgo, Finalmarina e Finalpia siano uniti in unico Comune, denominato Finale Ligure;

Resosi pertanto necessario variare la denominazione della Delegazione di spiaggia di Finalmarina in quella di Finale Ligure;

Decreta:

La denominazione della Delegazione di spiaggia di Finalmarina nel Compartimento marittimo di Savona è, per effetto del disposto dell'art. 4 del sopracitato R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, variata in quella di Finale Ligure.

Il presente decreto, che avrà decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1927.

Proposta di cancellazione della sorgente Acqua Santa dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 16 maggio 1923 del comune di Fossombrone corredata da documenti, intesa ad ottenere la radiazione della sorgente d'Acqua Santa dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pesaro asserendo essere detta sorgente di proprietà privata;

Ritenuto che la sorgente di Acqua Santa è iscritta al n. 125 dell'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Pesaro approvato con R. decreto 27 gennaio 1901;

Considerato che detta sorgente ha una portata media di mod. 0,08 e non dà origine nè ha dato mai origine ad un corso d'acqua nè apporta notevole contributo al fiume Metauro, e che pertanto non presenta i requisiti di acqua pubblica, fissati dall'art. 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, per l'iscrizione delle acque negli elenchi delle acque pubbliche;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 15 luglio 1926, n. 1778;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161, e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle succennate disposizioni è resa nota la proposta di cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Pesaro-Urbino approvato con R. decreto 27 gennaio 1901 della sorgente di Acqua Santa iscritta come appresso al n. 125 dell'elenco stesso:

« Sorgente di Aqua Santa — Sbocco nel Metauro — Comune toccato: Fossombrone — Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: dallo sbocco alla sorgente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dallo art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gli interessati hanno diritto a farvi opposizione e la provincia di Pesaro potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Pesaro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 febbraio 1927 - Anno V.

Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1927.

Revoca del decreto Ministeriale 24 gennaio 1927 e costituzione della Deputazione della Borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento per la Borsa delle merci di Napoli approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1925;

Veduto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1927, n. 22), che costituisce la Deputazione della Borsa delle merci di Napoli per l'anno 1927;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto Ministeriale 24 gennaio 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1927, n. 22), che costituisce la Deputazione della Borsa delle merci di Napoli per l'anno 1927 è revocato e la Deputazione suddetta è costituita come segue:

Membri effettivi:

Di nomina ministeriale:

1. Aloi comm. Salvatore, direttore della sede di Napoli della Banca d'Italia;
2. Maglione comm. Tommaso fu Ferdinando, commerciante;
3. Orefici ing. Oscar, commerciante in prodotti chimici.

Designati dalla Camera di commercio e industria di Napoli:

4. Nimmo comm. Giacomo, presidente dell'Associazione granaria;
5. Grimaldi cav. uff. Paolo, presidente del Sindacato agenti di cambio;
6. Iandoli comm. Raffaele, direttore della sede di Napoli del Banco di Napoli;
7. Assessore e sub-commissario dell'Annona del comune di Napoli, attualmente in persona del tenente colonnello cav. Arturo Paolella.

Membri supplenti:

1. Avella cav. Ercole, esportatore;
2. Girardi comm. Oreste, importatore di carboni;
3. Arruffo sig. Gennaro, commerciante in pellami.

Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1927.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 7 settembre 1925 col quale, fra gli altri, il signor Lenzi Pietro di Giacomo venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Bologna;

Vista l'istanza 1° febbraio 1927 con la quale il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 1° febbraio 1927 sono accettate le dimissioni del signor Lenzi Pietro di Giacomo da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Bologna.

Roma, addì 9 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1927.
Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 4 dicembre 1921, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1922, registro 4, foglio 1586, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Sassari;
Ritenuta necessaria la compilazione di un elenco suppletivo d'acque pubbliche, per comprendervi altri corsi d'acqua o tronchi di corsi d'acqua, omessi nell'elenco principale suddetto;
Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suaccennate disposizioni, viene pubblicato l'annesso schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse potranno produrre opposizione e la provincia di Sassari potrà presentare le sue osservazioni.
L'Ufficio del Genio civile di Sassari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: GIURIATI.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

Num. d'ord.	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Rio Badu Ortu	Coghinas	Chiaramonti	Da km. 2 a monte del confine fra i comuni di Chiaramonti e Martis all'incontro dei Rii S. Maria Maddalena e R. Iscaledde.
2	Rio S. Maria Maddalena	Rio Badde Ortu	Chiaramonti	Dall'incontro col Rio Badde Ortu alle scaturigini della sorgente S. Giusta.
3	Rio Calchinade	Rio S. Leonardo	Nulvi	Dall'incontro col Rio S. Leonardo alle scaturigini della sorgente omonima.
4	Rio Tortu	Rio Mannu di Mores	Torralba	Dallo sbocco nel Rio Mannu di Mores all'incontro col Rio Cabu Abbas.
5	Rio Cabu Abbas	Rio Ortu	Torralba	Dallo sbocco nel Rio Ortu alle scaturigini della sorgente omonima.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1927.
Scioglimento e ricostituzione del Consiglio del lavoro portuale di Messina.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Considerato che sonosi verificate circostanze per le quali è pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro portuale di Messina;
Visto l'art. 3, comma 3, del proprio decreto 5 febbraio 1926, relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di Messina;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

L'attuale Consiglio del lavoro portuale di Messina è sciolto ed è ricostituito come segue:
il direttore dell'Ufficio del lavoro, presidente;
un funzionario del competente Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, nominato dal Ministero dell'economia nazionale;
comm. avv. Vincenzo Furnari, Regio commissario per la Camera di commercio di Messina;
cav. avv. Enrico Baratta, segretario della Federazione dell'industria di Messina;
cav. Angelo Saccà, segretario della Federazione del commercio di Messina;
cav. Felice Barrett, segretario generale dell'Ufficio provinciale delle Corporazioni sindacali fasciste di Messina;
sig. Rocco Rizzo, segretario del Sindacato portuale fascista di Messina;
sig. Barrile Salvatore fu Giuseppe, lavoratore del porto di Messina.
Il nuovo Consiglio durerà in carica sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, che entrerà in vigore con la data stessa.

Roma, addì 9 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato a S. E. il Presidente del Senato i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti:
16 dicembre 1926, n. 2372, recante modificazioni al decreto 4 marzo 1926, n. 681, sul prezzo dell'energia elettrica;
16 dicembre 1926, n. 2373, sulla trasmissione dell'energia elettrica.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, con nota in data 11 febbraio 1927, n. 101, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la

conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE P. S. — DIVISIONE FORZE ARMATE DI POLIZIA

Ruoli di anzianità degli agenti di pubblica sicurezza.

In ottemperanza della disposizione di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, con supplemento al n. 20 del Bollettino ufficiale del personale dell'11 luglio 1926 di questo Ministero, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità delle guardie scelte e delle guardie di pubblica sicurezza alla data della costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (1° luglio 1925).

A mente di tale articolo gli agenti interessati potranno, nel termine di sessanta giorni da quello dalla pubblicazione del presente avviso, presentare gli eventuali reclami per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 14 febbraio 1927 - Anno V

Francia	90.98	Oro	446.20
Svizzera	445 —	Belgrado	40.90
Londra	112.287	Budapest (pengo)	4 —
Olanda	9.28	Albania (Franco oro)	448.50
Spagna	389 —	Norvegia	5.91
Belgio	3.222	Svezia	6.16
Berlino (Marco oro)	5.485	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.265	Danimarca	6.15
Praga	68.75	Rendita 3,50 %	63.975
Romania	12.95	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	119.05	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino oro	21.93	Consolidato 5 %	81.125
Peso argentino carta	9.65	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.30
New York	23.125		
Dollaro Canadese	23.14		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Trasferimenti di privative industriali.

N. 4613, trascritto il 24 dicembre 1924.

Trasferimento totale da Varacca Alberto, a Torino, alla Società Nazionale dei Misuratori, a Torino, della privativa industriale per modello di fabbrica n. 4613, reg. gen.; vol. 45, n. 15, reg. att., con decorrenza dal 22 aprile 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Indicatore di velocità ».

(Atto di cessione fatto a Torino il 5 dicembre 1924, registrato il 18 dicembre 1924 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6358, vol. 475, atti privati).

N. 7014, trascritto l'8 settembre 1920.

Trasferimento totale da Klinger Heinrich, a Ried, e Hans Gustav, a Gmunden (Austria) alla Società Anonima Costruzione Case Economiche, a Milano, della privativa industriale n. 95106, reg. gen.; vol. 282, n. 131, reg att., con decorrenza dal 30 giugno 1908, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé de fabrication de pierres artificielles au moyen de tout ciment et d'agglomérants hydrauliques analogues et de sciure de bois, ou de pâte de bois ».

(Atto di cessione rogato dal notaro Luigi Foscarini a Milano l'8 maggio 1920, e registrato il 22 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 14057, vol. 457, atti pubblici).

N. 7015, trascritto l'8 settembre 1920.

Trasferimento totale da Winternitz Rudolf, a Praga (Cecoslovacchia) alla Società Anonima Costruzione Case Economiche, a Milano, della privativa industriale n. 181230, reg. gen.; vol. 519, n. 75, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Muro di mattoni vuoti ».

e dell'attestato di complemento n. 191626, reg. gen.

(Atto di cessione rogato dal notaio Luigi Foscarini a Milano l'8 maggio 1920, e registrato il 22 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 14057, vol. 457, atti pubblici).

N. 7016, trascritto l'8 settembre 1920.

Trasferimento totale da Winternitz Rudolf, a Praga (Cecoslovacchia), alla Società Anonima Costruzione Case Economiche, a Milano, della privativa industriale n. 179433, reg. gen.; vol. 558, n. 194, reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Construction de bâtisse en béton armé.

(Atto di cessione rogato dal notaio Luigi Foscarini a Milano l'8 maggio 1920, e registrato il 22 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 14057, vol. 457, atti pubblici).

N. 7017, trascritto l'8 settembre 1920.

Trasferimento totale da Winternitz Rudolf, a Praga (Cecoslovacchia), alla Società Anonima Costruzione Case Economiche, a Milano, della privativa industriale n. 180259, reg. gen.; vol. 529, n. 101, reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Soffitto di cemento armato ».

(Atto di cessione rogato dal notaio Luigi Foscarini a Milano l'8 maggio 1920, e registrato il 22 maggio 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 14057, vol. 457, atti pubblici).

N. 7998, trascritto il 5 ottobre 1922.

Trasferimento totale da Leumann Felice, a Torino, alla The British Northrop Loom Company Limited, a Daisyfield-Blackburn, Lancaster (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 160959, reg. gen.; vol. 470, n. 126, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Telaio automatico a più navette, sistema Leumann ».

(Atto di cessione fatto a Torino il 28 giugno 1922, e registrato il 13 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3606, vol. 322, atti privati).

N. 8271, trascritto il 21 agosto 1923.

Trasferimento totale da Richard Thomas Hosking, alla Shakeproof Serew e Nut Lock Company, a Chicago (S. U. A.) della privativa industriale n. 208445, reg. gen.; vol. 602, n. 87, reg. att., con decorrenza dal 20 marzo 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo fissa dado ».

(Atto di cessione fatto a Chicago il 20 luglio 1923, e registrato il 13 agosto 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2044, vol. 328, atti privati).

N. 8694, trascritto il 10 novembre 1924.

Trasferimento totale da Massolle Joseph, Engl Joseph & Vogt Hans, a Berlino, alla Tri-Ergon A. G., a Zurich (Svizzera), della privativa industriale n. 208475, reg. gen.; vol. 600, n. 186, reg. att., con decorrenza dal 14 maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Tubo di scarica a gas con luce luminescente catodica per la registrazione di oscillazioni elettriche ».

(Atto di cessione fatto a Berlino il 16 agosto 1924, e registrato l'8 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5750, vol. 337, atti privati).

N. 8695, trascritto il 10 novembre 1924.

Trasferimento totale da Vogt Hans, Massolle Joseph & Engl Joseph, a Berlino, alla Tri-Ergon A. G., a Zurich (Svizzera), della privativa industriale n. 208476, reg. gen.; vol. 600, n 187, reg. att., con decorrenza dal 14 maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per ottenere l'uniformità del movimento di portafonogrammi lineari ».

(Atto di cessione fatto a Berlino il 16 agosto 1924, e registrato l'8 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5750, vol. 337, atti privati).

N. 8696, trascritto il 10 novembre 1924.
Trasferimento totale da Massolle Joseph, Vogt Hans & Engl' Joseph, a Berlino, alla Tri-Ergon A. G., a Zurich (Svizzera), della privativa industrialee n. 208495, reg. gen.; vol 602, n. 8, reg. att., con decorrenza dal 24 marzo 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di comando per nastri acustici ».
(Atto di cessione fatto a Berlino il 16 agosto 1924, e registrato l'8 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5750, vol. 337, atti privati).

N. 8703, trascritto il 29 novembre 1924.
Trasferimento totale da Massolle Joseph, Vogt Hans & Engl Joseph, a Berlino, alla Tri-Ergon A. G., a Zurich (Svizzera), della privativa industriale n. 208496, reg. gen.; vol. 602, n. 8, reg. att., con decorrenza dal 24 marzo 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la produzione di pellicole acustico-cinematografiche ».
(Atto di cessione fatto a Berlino il 16 agosto 1924, e registrato l'8 ottobre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5750, vol. 337, atti privati).

N. 8708, trascritto il 2 dicembre 1924.
Trasferimento totale da Ledwinka Joseph, a Philadelphia (S. U. A.), alla The Edward G. Budd Manufacturing Co., a Philadelphia, della privativa industriale n. 162602, reg. gen.; vol 473, n. 217, reg. att, con decorrenza dal 31 dicembre 1917, per l'invenzione dal titolo:
« Nervures pour carrosseries d'automobiles ».
(Atto di cessione fatto a Philadelphia il 24 ottobre 1924, e registrato il 27 novembre 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8591, vol. 338, atti privati).

N. 8734, trascritto il 9 dicembre 1924.
Trasferimento totale dalla Kaltsiegelwerk Gosellschaft m. b. H., a Berlino, a Grasso Filadelfo di Alfio, a Trieste, della privativa industriale n. 213704, reg. gen.; vol. 633, n. 179, reg. att., con decorrenza dal 27 settembre 1922, per l'invenzione dal titolo.
« Procédé pour la fabrication d'une cire à cacheter ».
(Atto di cessione fatto a Berlino il 31 ottobre 1924, e registrato il 12 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Trieste, n. 3397, vol. 15, atti privati).

N. 8876. trascritto il 24 aprile 1925.
Trasferimento totale da Olivo Mario, a Milano, e Boasi Michele, a Cornigliano Ligure, alla Ditta ing. Zancani-De Rosa & C. a Genova, della privativa industriale n. 222101, reg. gen.; vol. 686, n. 47, reg. att., con decorrenza dal 14 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema e forno per la fusione continua dei metalli ».
(Atto di cessione fatto a Cornigliano Ligure il 21 marzo 1925, e registrato il 1° aprile 1925 all'ufficio demaniale di Genova, n. 9668, vol. 601, atti privati).

N. 8953, trascritto il 25 maggio 1925.
Trasferimento totale da Fauser Giacomo, a Novara, alla Società Piemontese Anonima, a Milano, della privativa industriale n. 198374, reg. gen.; vol. 701, n. 13, reg. att., con decorrenza dal 23 aprile 1921, per l'invenzione dal titolo.
« Apparecchio sistema Fauser per la produzione di ammoniaca sintetica ».
(Atto di cessione rogato dal notaio Federico Guasti a Milano il 5 marzo 1925, e registrato il 6 marzo 1925 all'ufficio demaniale di Monza, n. 1448, vol. 132, atti pubblici).

N. 8979, trascritto il 13 giugno 1925.
Trasferimento totale dalla Compagnie Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson Houston, a Parigi, International General Electric Company Inc., a New York, della privativa industriale n. 188045, reg. gen.; vol. 611, n. 102, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux lampes à incandescence ».
(Atto di cessione fatto a Parigi il 23 gennaio 1925, e registrato il 2 giugno 1925 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 679, vol. 71, atti privati).

N. 9023, trascritto il 22 luglio 1925.
Trasferimento totale da Ordway Henry Joseph, a Brookline, Stato di Massachusetts (S. U. A.), alla United Shoe Machinery Company d'Italia, a Milano, della privativa industriale n. 165328, reg. gen.; vol. 479, n. 212, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements dans la fabrication des bouts pour chaussures ».
(Atto di cessione fatto a Cambridge, Mass. il 19 maggio 1925, e registrato il 17 luglio 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2059, vol. 3022, atti privati).

N. 9059, trascritto il 27 agosto 1925.
Trasferimento totale da Benson Mark, a Londra, all'Internationale Benson-Patent-Verwertungs-Aktiengesellschaft, a Zurigo (Svizzera), della privativa industriale n. 212322, reg. gen.; vol. 614, n. 226, reg. att., con decorrenza dal 28 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli o relativi agli apparecchi per la produzione di forza ».
(Atto di cessione fatto a Berlin-Siemensstadt l'8 agosto 1925, e registrato il 25 agosto 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2997, vol. 345, atti privati).

N. 9060, trascritto il 27 agosto 1925.
Trasferimento totale da Benson Mark, a Londra, all'Internationale Benson-Patent-Verwertungs-Aktiengesellschaft, a Zurigo (Svizzera), della privativa industriale n. 212288, reg. gen.; vol. 614, n. 225, reg. att., con decorrenza dal 25 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema per la produzione di un fluido di azionamento o di lavoro per motori centrali ».
e dell'attestato di complemento n. 212288 reg. gen.
(Atto di cessione fatto a Berlin-Siemensstadt l'8 agosto 1925, e registrato il 25 agosto 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2997, vol. 345, atti privati).

N. 9083, trascritto il 17 settembre 1925.
Trasferimento totale da Antinoro Eduardo, a Firenze, alla Società Anonima F. I. V. E. R. in liquidazione, a Firenze, della privativa industriale n. 189827, reg. gen.; vol. 630, n. 84, reg. att., con decorrenza dal 19 agosto 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle valvole a tubetti di vetro per fusibili ed i relativi mezzi per fissare le dette fusibili ».
(Atto di cessione fatto a Roma il 4 agosto 1925, e registrato il 5 agotso 1925 all'ufficio demaniale di Albano Laziale, n. 152-fol. 198, vol. 81, atti privati).

N. 9129, trascritto il 31 ottobre 1925.
Trasferimento totale da Pugno Vanoni Enzo, a Milano, alla Società Anonima Luigi Gorla & C., a Milano, della privativa industriale n. 231336, reg. gen.; vol. 616, n. 55, reg. att., con decorrenza dal 2 aprile 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Voltmetro elettrostatico di cresta per alte tensioni ».
e dei due attestati di complemento n. 231336, reg. gen.
(Atto di cessione rogato dal notaro Ernesto Pescini a Milano il 3 luglio 1925, e registrato il 14 luglio 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 858, vol. 537, atti pubblici).

N. 9222, trascritto il 16 gennaio 1926.
Trasferimento totale da Pugno Vanoni Enzo, a Milano, alla Società Anonima Luigi Goria & C., a Milano, della privativa industriale n. 238425, reg. gen.; vol. 684, n. 159, reg. att., con decorrenza dal 2 aprile 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema trifase per la produzione di altissime tensioni unidirezionali e continue a scopo radiologico ».
(Atto di cessione rogato dal notaro Ernesto Pescini a Milano il 3 luglio 1925, e registrato il 14 luglio 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 858, vol 537, atti pubblici).

N. 9130, trascritto il 10 novembre 1925.
Trasferimento totale da Springthorpe Isaac, a Philadelphia (S. U. A.), alla Continental Mills Inc., a Philadelphia (S. U. A.), della privativa industriale n. 181819, reg. gen.; vol. 543, n. 189, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1920, per l'invenzione dal titolo.
« Procédé de fabrication de tissus tricotés ».
(Atto di cessione fatto a Philadelphia il 30 settembre 1925, e registrato il 7 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7555, vol. 347, atti privati).

N. 9132, trascritto il 23 ottobre 1925.
Trasferimento totale da The Castner Kellner Alkali Company Limited & Joseph William Moore, a Runcorn (Gran Bretagna), alla Società Solvay & C.ie, a Bruxelles (Belgio), della privativa industriale n. 165368, reg. gen.; vol. 550, n. 243, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés à la fabrication de la poudre de blanchiment ».
(Atto di cessione fatto a Runcorn il 2 settembre 1925, e registrato il 19 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4572, vol. 480, atti privati).

N. 9133, trascritto il 31 ottobre 1925.
Trasferimento totale dalla Oesterreichische Ceresit Gesellshaft m. b. H., a Vienna, alla Wunnerische Bitumenwerke G. m. b. H., a Unna (Vestfalia), della privativa industriale n. 232961, reg. gen.; vol. 693, n. 78, reg. att., con decorrenza dal 15 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Composto per rendere impermeabili e resistenti alle intemperie materiali porosi a base di pietra o di malta, materiali isolanti terrosi e fibrosi e simili ».
(Atto di cessione fatto a Vienna il 26 agosto 1925, e registrato il 23 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4779, vol. 480, atti privati).

N. 9134, trascritto il 31 ottobre 1925.
Trasferimento totale dalla Oesterreichische Ceresit Gesellschaft m. b. H., a Vienna, alla Wunnerische Bitumenwerke G. m. b. H., a Unna (Vestfalia), della privativa industriale n. 232777, reg. gen.; vol. 686, n. 216 reg. att., con decorrenza dal 15 aprile 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema per preservare dalla penetrazione dell'acqua l'intonaco di cemento o di calce, calcestruzzo e blocchi da costruzione fatti in questi o altri materiali.
(Atto di cessione fatto a Vienna il 26 agosto 1925, e registrato il 23 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4779, vol. 480, atti privati).

N. 9135, trascritto il 31 ottobre 1925.
Trasferimento totale dalla Soc. Oelvertriebs Aktiengesellschaft, a Budapest (Ungheria), alla Soc. Deutsche Petroleum Aktiengesellschaft, a Charlottenburg (Germania), della privativa industriale n. 183503, reg. gen.; vol. 557, n. 11, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la preparazione di una emulsione di olio atta in modo speciale ad essere usata per olio da vapore surriscaldato ».
(Atto di cessione fatto a Budapest il 1° settembre 1925, e registrato il 22 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4720, vol. 480, atti privati).

N. 9137, trascritto il 31 ottobre 1925.
Trasferimento totale da Pelleschi Mario, a Firenze, alla Soc. in Accomandita Brevetti Apriscatole della privativa industriale numero 238557, reg. gen.; vol. 685, n. 160, reg. att., con decorrenza dal 3 aprile 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per sollevare il coperchio delle scatole metalliche ».
(Atto di cessione fatto a Firenze il 21 luglio 1925, e registrato il 31 luglio 1925 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 1336, vol. 496, atti privati).

N. 9156, trascritto il 6 novembre 1925.
Trasferimento totale da Cozzolino G. Umberto & Condrò Flores Guglielmo, a Torino, alla Soc. in Acc. S. Industria Cicli Elastici della privativa industriale n. 216750, reg. gen.; vol. 563, n. 220, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Telaio stampato per biciclette ».
e degli attestati di complemento n. 216751 e 216752, reg. gen.
(Atto di cessione rogato dal notaio Giovanni Costamagna a Torino il 7 maggio 1925, e registrato il 13 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Torino n. 9324, vol 521, atti pubblici).

N. 9157, trascritto il 7 novembre 1925.
Trasferimento totale da Bargeboer Adolf, a Rotterdam (Olanda) all'United Cigarette Machine Company Incorporated, a Lynchburg, Virginia (S. U. A.), della privativa industriale n. 234074, reg. gen.; vol 640, n. 226, reg. att., con decorrenza dal 1° ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per la fabbricazione di sigarette e simili ».
(Atto di cessione fatto a Rotterdam l'8 maggio 1925, e registrato il 31 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 4682, vol. 497 atti privati).

N. 9160, trascritto il 13 novembre 1925.
Trasferimento totale da Huntoon William Caswell, senior, a Providence, e Huntoon William, junior, a East Greenwich (S. U. d'A.) alla The Huntoon Company, a Providence, Rhode Island (S. U. d'A.) della privativa industriale n. 174113, reg. gen.; vol. 502, n. 21, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei tubi flessibili ».
(Atto di cessione fatto a Providence (S. U. d'A.) il 16 settembre 1925, e registrato il 24 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6965, vol. 346, atti privati).

N. 9161, trascritto il 13 novembre 1925.
Trasferimento totale da Huntoon William Caswell, senior, a Providence, e Huntoon William, junior, a East Greenwich (S. U. d'A.), alla The Huntoon Company, a Providence, Rhode Island (S. U. d'A.) della privativa industriale n. 212746, reg gen.; vol. 625, n. 202, reg. att., con decorrenza dal 28 agosto 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella fabbricazione dei tubi flessibili ».
(Atto di cessione fatto a Providence (S. U. d'A.) il 16 settembre 1925, e registrato il 24 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6965, vol. 346, atti privati).

N. 9162, trascritto il 13 novembre 1925.
Trasferimento totale da Huntoon William Caswell, senior, a Providence, e Huntoon William, junior, a East Greenwich (S. U. d'A.), alla The Huntoon Company, a Providence, Rhode Island (S. U. d'A.), della privativa industriale n. 212747, reg. gen.; vol. 625, n. 203, reg. att., con decorrenza dal 28 agosto 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella fabbricazione dei tubi flessibili ».
(Atto di cessione fatto a Providence (S. U. d'A.) il 16 settembre 1925, e registrato il 24 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6965, vol. 346, atti privati).

N. 9163, trascritto il 13 novembre 1925.
Trasferimento totale da Huntoon William Caswell, senior, a Providence, e Huntoon William, junior, a East Greenwich (S. U. d'A.), alla The Huntoon Company, a Providence, Rhode Island (S. U. d'A.), della privativa industriale n. 212748, reg. gen.; vol. 625, n. 204, reg. att., con decorrenza dal 28 agosto 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei tubi flessibili ».
(Atto di cessione fatto a Providence (S. U. d'A.) il 16 settembre 1925, e registrato il 24 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6965, vol. 346, atti privati).

N. 9164, trascritto il 13 novembre 1925.
Trasferimento totale da Huntoon William Caswell, senior, a Providence, e Huntoon William, junior, a East Greenwich (S. U. d'A.), alla The Huntoon Company, a Providence, Rhode Island (S. U. d'A.), della privativa industriale n. 229420, reg. gen.; vol. 591, n. 182, reg att., con decorrenza dal 4 aprile 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti in o relativi a tubetti schiacciabili ».
(Atto di cessione fatto a Providence (S U. d'A.) il 16 settembre 1925, e registrato il 24 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6965, vol. 346, atti privati).

N. 9165, trascritto il 13 novembre 1925.
Trasferimento totale da Huntoon William Caswell, senior, a Providence, e Huntoon William, junior, a East Greenwich (S. U. d'A.), alla The Huntoon Company, a Providence, Rhode Island (S. U. d'A.), della privativa industriale n. 229419, reg. gen.; vol. 591, n. 181, reg. att., con decorrenza dal 4 aprile 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti in o relativi ai tubetti schiacciabili ».
(Atto di cessione fatto a Providence (S. U. d'A.) il 16 settembre 1925, e registrato il 24 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6965, vol. 346, atti privati).

N. 9166, trascritto il 21 novembre 1925.
Trasferimento totale da Adams Joseph Henry, a Brooklyn Stato di New York, alla The Texas Company, di Houston, Texas, della privativa industriale n. 184220, reg. gen.; vol. 524, n. 226, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux procédés pour la conversion des liquides, des fluides et des huiles ».
(Atto di cessione fatto a New York il 10 luglio 1925, e registrato il 17 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6598, vol. 346, atti privati).

N. 7145, trascritto il 30 dicembre 1920.
Trasferimento totale da Walter Reginald Hume, a Londra, alla The Hume Pipe & Concrete Construction Company Ltd, a Londra, della privativa industriale n. 178289, reg. gen.; vol. 605, n. 84, reg. att., con decorrenza dal 4 settembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina formatrice perfezionata e forme per la fabbricazione dei tubi in cemento e calcestruzzo ».
(Atto fatto a Londra il 28 ottobre 1920, e registrato il 28 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Milano, n. 7656, vol. 3776, atti privati).

N. 9168, trascritto il 21 novembre 1925.
Trasferimento totale dalla Bentley Motors Limited, e da Burgess Frederick Tasker, a Londra a Hewitt Herbert Stayton, a Farnborough-Hampshire (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 222895, reg. gen.; vol. 665, n. 90, reg. att., con decorrenza dal 27 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi agli stantuffi nei motori a fluidi in pressione ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 25 agosto 1925, e registrato il 16 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8050, vol. 347, atti privati).

N. 9171, trascritto il 21 novembre 1925.
Trasferimento totale da Levi Mario, a Torino, a Sacerdote Claudio, a Genova, della privativa industriale n. 235083, reg. gen.; vol. 650, n. 246, reg. att., con decorrenza dal 17 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Torrefattore del caffè ».
(Atto di cessione fatto a Genova il 9 ottobre 1925, e registrato il 12 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Genova, n. 3577, vol. 604, atti privati).

N. 9172, trascritto il 2 dicembre 1925.
Trasferimento totale da Elsässer Emil, a Langerfeld-Westf. (Germania), alla Cuprum Société Anonyme, a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 212954, reg. gen.; vol. 625, n. 249, reg. att., con decorrenza dal 29 agosto 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé pour filer des solutions visqueuses en utilisant des liquides pour transporter le fil ».
(Atto di cessione fatto a Barmen il 16 novembre 1925, registrato il 30 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8934, vol. 347 atti privati).

N. 9173, trascritto il 30 novebre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Anonima Chiusa Visconti alla Fabbrica Chiusa Visconti dei F.lli Monti, a Maggianico, della privativa industriale n. 234448, reg. gen.; vol. 645, n. 98 reg. att., con decorrenza dal 21 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Tavolo smontabile pieghevole, con particolare adattamento per la campagna, viaggi ed altri luoghi di difficile istallazione ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 13 novembre 1925, registrato il 14 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 588, vol. 3013, atti privati.

N. 9174, trascritto il 4 dicembre 1925.
Trasferimento totale da Weissberg Ernest, a Berlino, alla Woltawerke Elektrizitäts Aktien - Gesellschaft, a Berlino - Waidmannslust (Germania) della privativa industriale n. 211381 reg. gen.; vol. 618, n. 172 reg att, con decorrenza dal 26 giugno 1922 per l'invenzione dal titolo:
« Alternomoteur à dispositif automatique de démarrage ».
(Atto di cessione fatto a Berlino il 17 luglio 1925, e registrato il 1° dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8963, vol. 317, atti privati).

N. 9175, trascritto il 9 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla « Vesuvio » Akiengesellschaft für den Bau von Feuerungsanlagen, a Monaco (Germania), a Feuerungsbau G. m. b. H., a Monaco (Germania), della privativa industriale n. 220486 reg. gen.; vol. 657, n 214 reg att., con decorrenza dal 16 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et dispositif pour la combustion complète des combustibles de toute nature sur des grilles mobiles ».
(Atto di cessione fatto a Monaco il 18 novembre 1925, registrato il 5 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9355, vol. 347 atti privati).

N. 9176, trascritto il 9 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla « Vesuvio » Aktiengesellschaft für den Bau von Feuerungsanlagen, a Monaco (Germania), alla Feuerungsbau G. m. b. H., a Monaco (Germania), della privativa industriale n. 220475 reg. gen.; vol. 657, n. 209 reg. att., con decorrenza dal 15 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Grille comportant des gradins fixes entre les quels se meuvent en sens contraires des grilles formants ringards ».
(Atto di cessione fatto a Monaco il 18 novembre 1925, registrato il 5 dicembre all'ufficio demaniale di Roma, n. 9355, vol: 347, atti privati).

N. 9177, trascritto il 16 novembre 1925.
Trasferimento totale da Dewandre Albert, a Liegi (Belgio) alla Société Anonyme Servo Frein Dewandre, a Liegi, della privativa industriale n. 228057 reg. gen.; vol. 580, n. 17 reg. att., con decorrenza dal 12 febbraio 1924, per l'invezione dal titolo:
« Servo freno » e dell'attestato di complemento n. 228802 registro gen.
(Atto di cessione fatto a Liegi il 3 ottobre 1925, registrato il 20 ottobre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 6721, vol. 346, atti privati).

N. 9181, trascritto il 3 dicembre 1925.
Trasferimento totale da Souczek Ferdinand, a Nachod (Cecoslovacchia), alla Vereenigde Textiel - Maatschappijen Mautner, a Rotterdam (Olanda), della privativa industriale n. 231770 reg. gen.; vol. 635, n. 90 reg. att., con decorrenza dal 26 giugno 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di azionamento delle navette per telai »
e dell'attestato di complemento n. 231770 reg. gen.
(Atto di cessione fatto a Nachod (Cecoslovacchia) il 31 agosto 1925, e registrato il 21 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8397, vol. 347, atti privati.

N. 9182, trascritto il 5 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Piemontese Ammonia, a Milano, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano, della privativa industriale n. 198374 reg. gen.; vol. 701, n. 13 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio sistema Fauser per la produzione di ammoniaca sintetica ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 novembre 1925, registrato il 18 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 615, vol. 3013, atti privati).

N. 9183, trascritto il 5 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Piemontese Ammonia, a Milano, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano, della privativa industriale n. 198936 reg. gen.; vol. 565, n. 246 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Elettrizzatore sistema Fauser per la produzione di idrogeno ed ossigeno »
e dell'attestato di complemento n. 227867 reg. gen.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 novembre 1925 e registrato il 18 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 615, vol. 3013, atti privati).

N. 9184, trascritto il 5 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Piemontese Ammonia, a Milano, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano, della privativa industriale n. 207127 reg. gen.; vol 664, n 14 reg. att., con decorrenza dal 2 gennaio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Processo sistema Fauser per la produzione di azoto, ricavandolo come sottoprodotto dai gas dell'ossidazione dell'ammoniaca ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 novembre 1925, registrato il 18 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 615, vol. 3013, atti privati).

N. 9185, trascritto il 5 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Piemontese Ammonia, a Milano, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano, della privativa industriale n. 207129 reg. gen.; vol. 597, n 14 reg. att., con decorrenza dal 13 gennaio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio sistema Fauser per la produzione di ammoniaca sintetica ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 novembre 1925, registrato il 18 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 615, vol. 3013, atti privati).

N. 9186, trascritto il 5 dicembre 1926.
Trasferimento totale dalla Società Piemontese Ammonia, a Milano, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano, della privativa industriale n. 207128, reg. gen.; vol. 597, n. 123 reg. att., con decorrenza dal 13 gennaio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Elettrolizzatore sistema Fauser per la produzione di ossigeno ed idrogeno ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 novembre 1925, registrato il 18 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 615, vol. 3013, atti privati).

N. 9187, trascritto il 5 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Piemontese Ammonia, a Milano, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano, della privativa industriale n. 231808, reg. gen.; vol. 620, n. 109 reg. att., con decorrenza dal 2 luglio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per preparare una miscela di aria ed ammoniaca destinata alla produzione di acido nitrico ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 novembre 1925, registrato il 18 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 615, vol. 3013, atti privati).

N. 9188, trascritto il 5 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Piemontese Ammonia, a Milano, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano, della privativa industriale n. 233775, reg. gen.; vol. 637, n. 217 reg. att., con decorrenza dal 24 settembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per la produzione di ammoniaca sintetica ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 novembre 1925, registrato il 18 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 615, vol. 3013, atti privati).

N. 9189, trascritto il 5 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Piemontese Ammonia, a Milano, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano, della privativa industriale n. 234199 reg. gen.; vol. 642, n. 96 reg. att., con decorrenza dall'11 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa per iniezione di acqua nelle colonne di assorbimento dell'NH_3.
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 novembre 1925, registrato il 18 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 615, vol. 3013, atti privati).

N. 9190, trascritto il 5 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Piemontese Ammonia, a Milano, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano, della privativa industriale n. 234814 reg. gen.; vol. 648, n. 225 reg. att., con decorrenza dal 7 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per l'ossidazione dell'ammoniaca e la produzione di acido nitrico ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 novembre 1925, registrato il 18 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 615, vol. 3013, atti privati).

N. 9191, trascritto il 5 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Società Piemontese Ammonia, a Milano, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, a Milano, della privativa industriale n. 234815, reg. gen.; vol. 648, n. 226 reg. att., con decorrenza dal 7 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Elettrolizzatore per la produzione di idrogeno e ossigeno ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 14 novembre 1925, registrato il 18 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 615, vol. 3013, atti privati).

N. 9192, trascritto il 9 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Bonn Ferdinando, a Gorizia, a Ferdinando Bonn & C., a Gorizia, della privativa industriale n. 223277, reg. gen.; vol. 667, n. 8 reg. att., con decorrenza dal 1° agosto 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per la pulitura automatica delle rotaie scanalate ».
(Atto di cessione fatto a Gorizia il 25 giugno 1924, registrato il 7 luglio 1924 all'ufficio demaniale di Gorizia, n. 26, vol. 2, atti privati.

N. 9195, trascritto l'11 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Manifattura Strona Cugnolio Piana, a Biella, alla Ditta Cugnolio Piana & C., a Chiavazza (Novara), della privativa industriale n. 207708 reg. gen.; vol. 599, n. 235 reg. att., con decorrenza dal 25 marzo 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema per ricuperare la seta dai cascami di raccolta » e dell'attestato di complemento n. 217371 reg. gen.
(Atto di cessione fatto a Biella il 13 novembre 1925, registrato il 19 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Biella, n. 349, vol. 91, atti privati).

N. 9196, trascritto il 15 dicembre 1925.
Trasferimento totale da Classen Alexander, a Aachen, alla The Commercial Alcohol Company Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 238222, reg. gen.; vol 688, n. 187 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per produrre soluzioni a contenuto cellulosico ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 16 ottobre 1925, e registrato il 19 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8300, vol. 347, atti privati).

N. 9197, trascritto il 15 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Asphalt Cold Mix Ltd, a Londra, alla Asphalt Cold Mix (1925) Ltd, a Londra, della privativa industriale n. 238094, reg gen.; vol. 684, n. 102, reg. att., con decorrenza dal 21 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti riguardanti le emulsioni bituminose ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 6 novembre 1925 e registrato il 12 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9775, vol. 348, atti privati).

N. 9198, trascritto il 15 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Asphalt Cold Mix Ltd, a Londra, alla Asphalt Cold Mix (1925) Ltd, a Londra, della privativa industriale n 237021, reg. gen.; vol. 679, n. 170, reg. att., con decorrenza dal 13 febbraio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti apportati nelle emulsioni bituminose ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 6 novembre 1925 e registrato il 12 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9775, vol. 348, atti privati).

N. 9199, trascritto il 15 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Asphalt Cold Mix Ltd, a Londra, alla Asphalt Cold Mix (1925) Ltd, a Londra, della privativa industriale n. 223489, reg. gen.; vol. 637, n. 130, reg. att., con decorrenza dal 17 settembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti riguardanti emulsioni bituminose ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 6 novembre 1925 e registrato il 12 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9775, vol. 348, atti privati).

N. 9200, trascritto il 15 dicembre 1925.
Trasferimento totale dalla Asphalt Cold Mix Ltd, a Londra, alla Asphalt Cold Mix (1925) Ltd, a Londra, della privativa industriale n. 219665, reg. gen.; vol. 655, n. 189, reg. att., con decorrenza dal 10 aprile 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti riguardanti emulsioni bituminose ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 6 novembre 1925 e registrato il 12 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 9775, vol. 348, atti privati).

N. 9203, trascritto il 9 dicembre 1925.
Trasferimento totale da Carrara Giacomo, a Milano, al Conte Selvatico Estense Benedetto Giuseppe, a Milano, della privativa industriale n. 227093, reg. gen.; vol. 572, n. 61, reg. att, con decorrenza dal 7 gennaio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella forma e struttura del catalizzatore nel processo di sintesi dell'ammoniaca dai suoi elementi ».
(Atto di cessione, in forma di scrittura privata, autenticata dal notaro Pietro Barmond a Milano il 5 dicembre 1925, e registrato il

25 aprile 1925 all'ufficio demaniale di Padova, n. 4784, vol. 203, atti privati).

N. 9204, trascritto l'11 dicembre 1925.
Trasferimento totale da Bassetti Felice & Formenti Cesare, a Rescaldina presso Saronno (Milano), alla Soc. An. Giovanni Bassetti, a Milano, della privativa industriale n. 238808, reg. gen.; vol. 687, n. 27, reg. att., con decorrenza dal 15 aprile 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni nei telai a cambio automatico delle spole ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 26 novembre 1925, e registrato il 27 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 663, vol. 3013, atti privati).

N. 9205, trascritto il 17 dicembre 1925.
Trasferimento totale da Tedoldi Enrico, a Nuvolento (Brescia), a Mainenti Flaminio, a Rovato (Brescia), della privativa industriale n. 225751, reg. gen.; vol. 566, n. 115, reg. att., con decorrenza dal 6 novembre 1923, per l'invenzione dal titolo.
« Pompa per biciclo o motociclo inseparabile ».
(Atto di cessione rogato dal notaio Giuseppe Ragnoli a Brescia il 5 dicembre 1925, e registrato il 7 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Brescia, n. 2044, vol. 243, atti pubblici).

N. 9206, trascritto il 17 dicembre 1925.
Trasferimento totale dall'American Chain Company Inc., a Bridgeport, Stato di Connecticut (S. U. A.), all'American Cable Company Inc., a New-York, della privativa industriale n. 231226, reg. gen.; vol. 632, n. 82, reg. att., con decorrenza dal 6 giugno 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle congiunzioni per cavi metallici e processo per effettuarli ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 2 febbraio 1925, e registrato il 14 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7981, vol. 347, atti privati).

N. 9207, trascritto il 17 dicembre 1925.
Trasferimento totale dall'American Chain Company Inc., a Bridgeport, Stato di Connecticut (S. U. A.), all'American Cable Company Inc., a New-York, della privativa industriale n 213556, reg. gen.; vol. 628, n. 153, reg att., con decorrenza dal 14 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et machine pour la fabrication de câble à torons ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 2 febbraio 1925, e registrato il 14 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7981, vol. 347, atti privati).

N. 9208, trascritto il 17 dicembre 1925.
Trasferimento totale dall'American Chain Company Inc., a Bridgeport, Stato di Connecticut (S. U. A.), all'American Cable Company Inc., a New-York, della privativa industriale n. 218693, reg. gen.; vol. 652, n. 8, reg. att., con decorrenza dal 3 marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux machines à fabriquer les câbles ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 2 febbraio 1925, e registrato il 14 novembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7981. vol. 347, atti privati).

N. 9209, trascritto il 21 dicembre 1925.
Trasferimento totale da Giampietro Emilio, a Roma, alla Società Anonima Fabbrica Italiana Prodotti Brill, a Milano, della privativa industriale n 243647, reg gen.; vol. 711, n. 119, reg. att., con decorrenza dal 3 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Lima-spina apriscatola ».
(Atto di cessione rogato dal notaro Piero Monforte Ferrario, a Milano il 13 novembre 1925, e registrato il 16 novembre 1925 al l'ufficio demaniale di Milano, n. 7404, vol. 542, atti pubblici).

N. 9211, trascritto il 23 dicembre 1925.
Trasferimento totale dall'Ing. Cesare Soncini, a Brescia, alla Soc. Italiana Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche, a Milano, della privativa industriale n. 240470, reg. gen.; vol. 693, n. 233, reg. att., con decorrenza dal 17 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema e dispositivo di lubrificazione per armi automatiche ».
(Atto di cessione fatto a Brescia il 18 luglio 1925, e registrato il 21 luglio 1925 all'ufficio demaniale di Brescia, n. 11, vol. II, atti privati).

N. 9212, trascritto il 23 dicembre 1925.
Trasferimento totale dall'Ing. Cesare Soncini, a Brescia, alla Soc. Italiana Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche, a Milano, della privativa industriale n. 240664, reg. gen.; vol. 695, n. 217, reg. att., con decorrenza dal 20 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Congegno di sicurezza per armi automatiche ».
(Atto di cessione fatto a Brescia il 29 luglio 1925, e registrato il 30 luglio 1925 all'ufficio demaniale di Brescia, n. 19, vol. II, atti privati).

N. 9213, trascritto il 23 dicebre 1925.
Trasferimento totale dall'Ing. Cesare Soncini, a Brescia, alla Soc. Italiana Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche, a Milano, della privativa industriale n. 240663, reg. gen.; vol. 695, n. 216, reg. att., con decorrenza dal 20 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Congegno di fissamento della canna nelle armi automatiche, atto a rendere agevole il ricambio ».
(Atto di cessione fatto a Brescia il 29 luglio 1925, e registrato il 30 luglio 1925 all'ufficio demaniale di Brescia, n. 19, vol. II, atti privati).

N. 9214, trascritto il 5 gennaio 1926.
Trasferimento totale dalla Gebr. Baumann, Maschinen-und-Motorenfabrik G. m. b. H. & C.ie Commanditgesellschaft, alla Colo-Diesel-Motorengesellschaft m. b. H., a München (Germania), della privativa industriale n. 229679, reg. gen.; vol. 594, n. 204, reg. att., con decorrenza dal 17 aprile 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Motori a combustione ad iniezione di combustibili ».
(Atto di cessione fatto a Monaco il 25 dicembre 1925, e registrato il 2 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10953, vol. 348, atti privati.

N. 9217, trascritto il 16 gennaio 1926.
Trasferimento totale da Ferris Frederick, a Londra, alla Peter Pau Gramophone C.o Ltd, a Londra, della privativa industriale numero 226049, reg. gen.; vol. 567, n. 100, reg. att., con decorrenza dal 5 dicembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Grammofono perfezionato ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 20 maggio 1925, e registrato il 14 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11588, vol. 348, atti privati).

N. 9218, trascritto il 5 gennaio 1926.
Trasferimento totale dalla Soc. An. Sauser, a Soleure (Svizzera), alla Società An. Carbox, a La Courneuve (Francia), della privativa industriale n. 200793, reg. gen.; vol. 577, n. 133, reg. att., con decorrenza dal 14 luglio 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Appareil automatique pour le mesurage de quantités déterminées de liquide ».
(Atto di cessione fatto a Berna il 9 dicembre 1925, e registrato il 30 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7751, vol. 481, atti privati).

N. 9219, trascritto il 5 gennaio 1926.
Trasferimento totale da Neveu Hippolyte, a Parigi, a de Paniagua Ysabel, a Parigi, della privativa industriale n. 227887, reg. gen.; vol 578, n 219, reg. att., con decorrenza dal 2 febbraio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per il trattamento di idrocarburi liquidi ed apparecchi relativi »
(Atto di cessione fatto a Parigi il 23 ottobre 1925, e registrato il 30 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7750, vol. 481, atti privati).

N. 9220, trascritto l'8 gennaio 1926.
Trasferimento totale da Aldendorf Fritz, a Berlino, alla Deutsche Aktiengesellschaft zur Verwertung von Erfindungen, a Berlino, della privativa industriale n. 236606, reg. gen.; vol. 690, n. 23, reg. att., con decorrenza dal 19 gennaio 1925, per l'invenzione dal titolo.
« Impianti di centrali telefoniche con funzionamento a selettori ».
(Atto di cessione fatto a Berlino il 12 novembre 1925, e registrato il 4 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7844, vol. 481, atti privati).

N. 9223, trascritto il 18 gennaio 1926.
Trasferimento totale da Goiffon Paul, a Lyon (Francia), alla Société Française du Jouet Metal, a Paray-le-Monial, Saône & Loire (Francia), della privativa industriale n. 161124, reg. gen.; vol. 502, n. 72, reg. att., con decorrenza dal 3 luglio 1917, per l'invenzione dal titolo:
« Système de construction par eléments rigides de même type ».
(Atto di cessione fatto a Lyon il 30 novembre 1925, e registrato il 26 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10595, vol. 348, atti privati).

N. 9224, trascritto il 15 gennaio 1926.
Trasferimento totale da Tonghini Aldo, a Milano, alla Soc. An. Fabbrica Italiana Prodotti Brill, a Milano, della privativa industriale n. 234566, reg. gen.; vol. 669, n. 169, reg. att., con decorrenza dal 27 ottobre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio applicato alle scatole metalliche di lamiera sottile per renderne facile l'apertura ».
(Atto di cessione rogato dal notaro Cirillo Manfredini a Milano il 28 novembre 1925, e registrato il 3 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Gallarate, n. 1030, vol. 106, atti pubblici).

N. 9228, trascritto il 21 gennaio 1926.
Trasferimento totale da Landini Armando, a Bologna, alla Società Anonima per le Industrie del Gesso, a Bologna, della privativa industriale n. 240767, reg. gen.; vol. 703, n. 234, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Gesso idraulico a lenta presa e ad alta resistenza ».
(Atto di cessione rogato dal notaro Giovanni Marani a Bologna il 12 gennaio 1926, e registrato il 14 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Bologna, n. 5093, vol. 372, atti pubblici).

N. 9230, trascritto il 25 gennaio 1926.
Trasferimento totale da Sandbrook Alfred Augustus, a Londra, alla Società Flexible Lamps Ltd, a Londra, della privativa industria- n. 223710, reg. gen.; vol. 622, n. 9, reg. att., con decorrenza dal 28 agosto 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnement dans les lampes électriques ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 17 dicembre 1925, e registrato il 23 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12311, vol. 349, atti privati).

N. 9231, trascritto il 26 gennaio 1926.
le n. 223710, reg. gen.; vol. 622, n. 9, reg. att., con decorrenza dal 28 dam (Olanda), a N. V. Algemeene Norit Maatscappij, ad Amsterdam (Olanda) della privativa industriale n. 193706, reg. gen.; vol. 622, n. 50, reg. att., con decorrenza dal 7 dicembre 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et appareil pour traiter les liquides aux moyen de matières décolorantes, purificantes et filtrantes ainsi que pour séparer du liquide des substances non dissoutes ».
(Atto di cessione fatto ad Amsterdam il 5 gennaio 1926, e registrato il 15 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11679, vol. 348, atti privati).

N. 9232, trascritto il 28 gennaio 1926.
Trasferimento totale da Zannoni Raffaele, a Milano, alla Soc. An. Italiana per l'Accumulazione Termo Elettrica « Tea », a Milano, della privativa industriale n. 171361, reg. gen.; vol. 490, n. 30, reg. att., con decorrenza dal 27 dicembre 1918, per l'invenzione dal titolo:
« Caldaia elettrica per correnti alternanti ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 18 gennaio 1926, e registrato il 20 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Saronno (Milano), numero 789, vol. 68, atti privati).

N. 9236, trascritto il 25 gennaio 1926.
Trasferimento totale da Haggi Ida, a Zurigo (Svizzera), alla Soc. An. Ardeat, a Zurigo (Svizzera), della privativa industriale numero 233644, reg gen.; vol. 682, n. 74, reg. att., con decorrenza dal 2 settembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio elettromagnetico tascabile per lampadine di illuminazione ».
(Atto di cessione fatto a Zurigo il 30 novembre 1925, e registrato il 19 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Genova, n. 7011, vol. 605, atti privati).

N. 9237, trascritto il 26 gennaio 1926.
Trasferimento totale da Maggia Eusebio, a Biella, e Invernizzi Pietro, a Torino, alla Ditta Giovanni Marchisio & C., a Torino, della privativa industriale n. 240573, reg. gen.; vol. 695, n. 127, reg. att., con decorrenza dal 19 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento nei telai circolari per maglieria ».
(Atto di cessione fatto a Torino il 15 dicembre 1925, e registrato il 17 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7146, vol. 481, atti privati).

N. 9238, trascritto il 1° febbraio 1926.
Trasferimento totale da Castronovo Giuseppe, a Milano, a Ferrari Fortunato, a Borgo S. Donnino (Parma), della privativa industriale n 240345, reg. gen.; vol. 700, n. 1, reg. att., con decorrenza dal 13 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Carburatore a spruzzatori differenziali ».
(Atto di cessione rogato dal notaro Carlo Muggiani a Piacenza il 20 dicembre 1925, e registrato il 30 dicembre 1925 all'ufficio demaniale di Piacenza, n. 798, vol. 158, atti pubblici).

N. 9239, trascritto il 1° febbraio 1926.
Trasferimento totale dall'Electr. Techn. Trading C.o Ltd, a Neu-Allschwil presso Basilea (Svizzera), a Jenewein Bertoldo, a Merano (Trento), della privativa industriale n. 229541, reg. gen.; vol. 593, n. 168, reg. att., con decorrenza dal 20 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Focolare di caldaia ».
(Atto di cessione fatto a Basilea (Svizzera) l'11 gennaio 1926, e registrato il 30 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12966, vol. 349, atti privati).

N. 9240, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale dalla Soc. Gebr. Stäubli & C., a Horgen (Svizzera) alla Smyth Manufacturing Company, a Hartford, Connecticut (S. U. A.), della privativa industriale n. 243113, reg. gen.; vol. 706, n. 44, reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Piano di appoggio a sella per macchine da cucire a filo ».
(Atto di cessione fatto a Horgen il 18 novembre 1925, e registrato il 27 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9034, vol. 482, atti privati).

N. 9241, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale dalla Soc. Gebr. Stäubli & C., a Horgen (Svizzera), alla Smyth Manufacturing Company, a Hartford, Connecticut (S. U. A.), della privativa industriale n. 243421, reg. gen.; vol. 711, n. 108, reg. att., con decorrenza dal 14 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina semplificata per cucire a filo ».
(Atto di cessione fatto a Horgen il 18 novembre 1925, e registrato il 27 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9034, vol. 482, atti privati).

N. 9242, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale dall'Aluminum Company of America, a Pittsburgh Pa. (S. U. A.), alla Metallbank Und Metallurgische Gesellschaft A. G., a Frankfurt-am-Main (Germania), della privativa industriale n. 220135, reg. gen.; vol. 657, n. 29, reg. att., con decorrenza dal 19 aprile 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux alliages d'alluminium ».
(Atto di cessione fatto a Pittsburgh il 2 maggio 1925, e registrato il 27 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9088, vol. 482, atti privati).

N. 9243, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale dall'Aluminum Company of America, a Pittsburgh Pa. (S. U. A.), alla Metallbank Und Metallurgische Gesellschaft A. G., a Frankfurt-am-Main (Germania), della privativa industriale n. 204731, reg. gen.; vol. 679, n. 184, reg. att., con decorrenza dal 23 novembre 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux alliages d'alluminium ».
(Atto di cessione fatto a Pittsburgh il 2 maggio 1925, e registrato il 27 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9088, vol. 482, atti privati).

N. 9251, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale dall'Aluminum Company of America, a Pittsburgh Pa. (S. U. A.), alla Metallbank Und Metallurgische Gesellschaft A. G., a Frankfurt-am-Main (Germania), della privativa industriale n. 218044, reg. gen.; vol. 649, n. 106, reg. att., con decorrenza dal 5 febbraio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux alliages d'alluminium ».
(Atto di cessione fatto a Pittsburgh il 2 maggio 1925, e registrato il 27 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9088, vol. 482, atti privati).

N. 9252, trascritto il 6 febbraio 1926.
Trasferimento totale dall'Aluminum Company of America, a Pittsburgh Pa. (S. U. A.), alla Metallbank Und Metallurgische Gesellschaft A. G., a Frankfurt-am-Main (Germania), della privativa industriale n. 204732, reg. gen.; vol. 601, n. 52, reg. att., con decorrenza dal 23 novembre 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux alliages d'alluminium ».
(Atto di cessione fatto a Pittsburgh il 2 maggio 1925, e registrato il 27 gennaio 1926 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9088, vol. 482, atti privati).

N. 9253, trascritto l'8 febbraio 1926.
Trasferimento totale dall'Aktiebolaget Cryptograph, a Stockolm (Svezia), alla Marconi's Wireless Telegraph Company Ltd, a Londra, della privativa industriale n 186481, reg. gen.; vol. 622, n. 132, reg. att., con deccorenza dal 15 giugno 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo per produrre documenti cifrati, in ispecie per trasmissione telegrafica ».
(Atto di cessione fatto a Stockolm il 19 gennaio 1926, e registrato il 2 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13257, vol. 349, atti privati).

N. 9254, trascritto il 9 febbraio 1926.
Trasferimento totale da Scholz Maria, a Leichlingen (Germania, alla Rhenania Ossag Mineralölwerke A. G., a Dusseldorf (Germania), della privativa industriale n. 222728, reg. gen.; vol. 664, n. 217, reg. att., con decorrenza dal 6 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé pour la teinture des matières textiles du papier et des substances similaires ».
(Atto di cessione fatto a Barmen il 4 novembre 1925, e registrato il 3 febbraio 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13404, vol. 349, atti privati).

N. 9401, trascritto il 15 luglio 1926.
Trasferimento totale da Bernardini Luigi e Manuelli Camillo, a Roma, a Consalvo Attilio, a Isola del Liri (Caserta), della privativa industriale n. 157036, reg. gen.; vol. 495, n. 64, reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1916, per l'invenzione dal titolo:
« Nuove miscele esplosive ».
e dell'attestato di complemento n. 159493, reg. gen.
(Atto di cessione rogato dal notaro Pietro Placidi a Roma il 31 gennaio 1924, e registrato il 13 febbraio 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12874, vol. 432, atti pubblici).

N. 9402, trascritto il 15 luglio 1926.
Trasferimento totale da Consalvo Attilio, a Isola del Liri (Caserta), alla Società Nazionale Esplodenti, a Roma, della privativa industriale n. 157036, reg. gen.; vol. 495, n. 64, reg. att., con decorrenza dal 6 dicembre 1916, per l'invenzione dal titolo:
« Nuove miscele esplosive ».
e dell'attestato di complemento n. 159493, reg. gen.
(Atto di cessione rogato dal notaro Pietro Placidi a Roma il 7 gennaio 1925, e registrato il 9 gennaio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13117, vol. 437, atti pubblici).

N. 9403, trascritto il 30 giugno 1926.
Trasferimento totale da Moretti Demetrio, a Jesi (Ancona), a Barchiesi Evaristo & Zappelli Otello, a Jesi (Ancona), della privativa industriale n. 244384, reg. gen.; vol. 709, n. 245, reg. att., con decorrenza dal 3 dicembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio ad aria compressa per travasare liquidi in generale ».
(Atto di cessione fatto a Jesi il 18 giugno 1926, e registrato il 18 giugno 1926 all'ufficio demaniale di Jesi, n. 1101, vol. 60, atti privati).

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco nn. 19 e 20 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di ottobre 1924.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 19-20 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » anno XII (1924), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, greggi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, spoglie di animali.			
2-2-1924	La Luterna Italiana 1922, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: legnami compensati di qualunque genere per l'industria, nonchè sedili, fondi per sedie perforati, pirografati, con disegni pressati o no, e verniciati.	245-66	27493	22-10-1924
27-9-1923	Ditta Schenato Bortolo fu Antonio, a Montecchio Maggiore (Vicenza).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: zolfo.	244-67	26720	6-10-1924
18-12-1923	Albert O. Trostel, a Milwaukee, Wisconsin (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoio.	244-82	27242	8-10-1924
		CLASSE II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, oli e grassi commestibili).			
19-1-1922	Barabandi Romeo detto Achille, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle al liquore.	244-35	23240	1-10-1924
12-10-1921	Coriolano Caponi, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dolciumi, prodotti di cioccolato, confetteria e simili.	244-68	26742	6-10-1924
7-2-1924	Caritato Aristide T., a Napoli.	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: farine, cereali, patate e prodotti agricoli in genere.	246-25	27615	31-10-1924
11-6-1924	Società Anonima D'Alì & Bordonaro, a Trapani.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino.	246-20	28188	30-10-1924
31-1-1924	Costanzo Decri, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cacao.	245-22	27410	14-10-1924
9-1-1924	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Moliè, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti dolci, creme e caramelle.	245-11	27395	13-10-1924
9-1-1924	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Moliè, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti dolci, creme e caramelle.	245-12	27396	13-10-1924
9-1-1924	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Moliè, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti dolci, creme e caramelle.	245-13	27397	13-10-1924
9-1-1924	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Moliè, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti dolci, creme e caramelle.	245-14	27398	13-10-1924
9-1-1924	Società Anonima Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Moliè, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle.	245-15	27399	13-10-1924
18-1-1924	Ditta « Espresso », Industria Italiana per la Produzione dei Surrogati di Caffè, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: surrogati di caffè.	244-85	27355	8-10-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
2-6-1923	Ditta Succ. Fago & Roncagli Ragionieri, a Taranto.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere; salsa di pomidoro.	244-53	25983	4-10-1924
15-6-1923	Ditta G. Feletti & C. di C. Brosio, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle.	244-54	26139	4-10-1924
20-10-1923	Ditta Giuseppe Fontanarosa fu Efisio & C., a Cagliari.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserve alimentari.	245-31	26853	15-10-1924
13-2-1924	Ditta F.lli Invernizzi, a Pozzuolo Martesana (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: formaggio.	245-80	27521	25-10-1924
13-2-1924	Ditta F.lli Invernizzi, a Pozzuolo Martesana (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: formaggio.	245-82	27523	25-10-1924
4-5-1923	S.A.L.C. Specialità Alimentari A. Leonori & C., a Grugliasco (Torino).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari.	244-47	25870	3-10-1924
4-5-1923	S.A.L.C. Specialità Alimentari A. Leonori & C., a Grugliasco (Torino).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari.	244-48	25871	3-10-1924
22-2-1924	Ditta Leopoldo Hürlimann, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: formaggi.	246-1	27554	29-10-1924
22-11-1922	Giovanni Manzoni, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini, confetti ed articoli di confetteria.	244-71	24849	7-10-1924
17-12-1923	Ditta Marré & C.ia, a Buenos Aires.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari e specialmente burro, formaggio e latticini. — (Già registrato nell'Argentina al n. 52395).	244-77	27183	7-10-1924
2-1-1924	Isidoro Moré, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle.	244-81	27196	8-10-1924
30-6-1923	Francesco Prandi, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle dissetanti.	244-56	26159	4-10-1924
30-6-1923	Francesco Prandi, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle.	244-57	26160	4-10-1924
19-2-1924	Società di Esportazione Polenghi-Lombardo, a Codogno (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tipo di formaggio da tavola.	245-94	27545	27-10-1924
19-2-1924	Società di Esportazione Polenghi-Lombardo, a Codogno (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tipo di polvere di latte, grassa.	245-95	27546	27-10-1924
19-2-1924	Società di Esportazione Polenghi-Lombardo, a Codogno (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tipo di polvere di latte, magra.	245-96	27547	27-10-1924
19-2-1924	Società di Esportazione Polenghi-Lombardo, a Codogno (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tipo di polvere di latte, mezza grassa.	245-97	27548	27-10-1924
19-4-1923	Mario Rigat, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un formaggio.	244-46	25715	3-10-1924
24-9-1923	Ditta G. Rossi e Figli, a Secugnago (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burri artificiali.	244-66	26709	6-10-1924
5-8-1922	Fernando Sanjurjo, a Buenos Aires.	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: sostanze alimentari od impiegate come ingredienti dell'alimentazione. — (Già registrato nell'Argentina al n. 66113).	244-36	24434	1-10-1924
1-2-1924	Società Anonima Alimenti Orientali, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto alimentare orientale.	245-70	27498	22-10-1924
15-10-1923	Società Adriatica Lavorazioni Alimentari, a Trieste.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pesce salato ed altri generi alimentari.	244-72	26841	7-10-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.			
10-1-1924	Società in Accomandita Semplice G. L. Basili & C., a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	245-18	27403	13-10-1924
10-1-1924	Società in Accomandita Semplice G. L. Basili & C., a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	245-19	27404	13-10-1924
10-1-1924	Società in Accomandita Semplice G. L. Basili & C., a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	245-20	27405	13-10-1924
22-2-1924	Brüder Reininghaus Actiengesellschaft für Brauerei und Spiritus-Industrie, a Steinfeld presso Graz (Austria).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: birra. — (Già registrato in Austria al n. 2308).	245-40	27468	15-10-1924
11-1-1924	Ditta Giuseppe Contratto, a Canelli (Alessandria).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino bianco secco.	245-3	27381	11-10-1924
25-8-1924	Ditta G. Dalle Molle & C., a Padova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere; liquore aperitivo.	244-94	28591	9-10-1924
25-8-1924	Ditta G. Dalle Molle & C., a Padova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore aperitivo.	244-95	28592	9-10-1924
25-8-1924	Ditta G. Dalle Molle & C., a Padova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore aperitivo.	244-96	28593	9-10-1924
25-8-1924	Ditta G. Dalle Molle & C., a Padova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore aperitivo.	244-97	28594	9-10-1924
25-8-1924	Ditta G. Dalle Molle & C., a Padova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore aperitivo.	244-98	28595	9-10-1924
25-8-1924	Ditta G. Dalle Molle & C., a Padova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore aperitivo.	244-99	28596	9-10-1924
25-8-1924	Ditta G. Dalle Molle & C., a Padova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore aperitivo.	244-100	28597	9-10-1924
30-6-1923	Angelo Fasoglio, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	244-55	26156	4-10-1924
7-1-1924	Angelo Gentili, a Padova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	245-81	27432	25-10-1924
6-9-1924	Remigio Giacchini, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	245-88	28691	25-10-1924
6-9-1924	Remigio Giacchini, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	245-89	28692	25-10-1924
8-9-1924	Remigio Giacchini, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	245-90	28695	25-10-1924
16-2-1924	Domenico Luci, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: amaro.	245-39	27456	15-10-1924
7-1-1924	Giuseppe Mantegna P.pe di Gangi, a Palermo.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino.	245-26	27427	14-10-1924
9-2-1924	Read Brothers Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: birra di ogni tipo e sidro.	245-35	27445	15-10-1924
9-2-1924	Read Brothers Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: birra di ogni tipo e sidro.	245-36	27446	15-10-1924
27-2-1924	Società Anonima Cisalpina Prodotti Chimici, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: essenza d'aceto.	246-11	27578	30-10-1924
27-2-1924	Società Anonima Cisalpina Prodotti Chimici, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: essenza d'aceto.	246-10	27577	29-10-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		Classe IV. — Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.			
24-1-1924	Luigi Astengo, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pasta di sapone depilatoria.	245-21	27408	14-10-1924
22-2-1924	Empedocle Casali, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone ridotto in pagliette, o scaglie, o squame, o fiocchi di neve, sia inodoro che comunque profumato.	245-53	27471	20-10-1924
21-6-1923	Società Anonima Vedova Casareto, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lavanda per la testa.	245-1	26040	11-10-1924
2-2-1924	Ditta Garrone & Moeller, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lame per rasoi di sicurezza.	246-12	27581	30-10-1924
29-1-1924	Cesare Fiora, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di profumeria.	245-9	27392	11-10-1924
16-2-1924	Società Anonima Fratelli Lever, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone comune, detersivi, amidi, indaco ed altri preparati per bucato, sapone in fiocchi, profumerie e preparati per toilette e specialmente saponette profumate e saponi in scaglie per tingere.	45-87	27538	25-10-1924
12-2-1924	Società Olii, Lubrificanti, Affini e Rappresentanze « S. O. L. A. R. », a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lubrificanti, olii minerali speciali per automobili e motori a scoppio.	246-28	27632	31-10-1924
12-2-1924	Società Olii, Lubrificanti, Affini e Rappresentanze « S. O. L. A. R. », a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lubrificanti, olii minerali speciali per automobili e motori a scoppio.	246-29	27633	31-10-1924
26-2-1924	Ditta Luigi Tornaghi, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio di lino cotto.	246-8	27565	29-10-1924
1-2-1924	Tide Water Oil Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: derivati del petrolio greggio come: olii lubrificanti, gasolina, cera, minerali, grasso lubrificante e cherosina.	246-26	27628	31-10-1924
27-1-1923	Angelo Vidal, a Venezia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	244-42	25236	3-10-1924
		Classe V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).			
15-2-1924	Alfred Cohn, esercente sotto la Ditta Krausse & Auerbach, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per fare il caffè, costituite di vetro, e relativi accessori.	245-84	27531	25-10-1924
20-2-1924	Bell's United Asbestos Company, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: guarnizioni di amianto per macchine. — (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 393.519).	245-100	27552	27-10-1924
12-2-1924	Alessandro Lombardi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lime ed utensili per la lavorazione del metallo, del legno e di altri materiali.	245-77	27516	25-10-1924
15-1-1924	Ditta Gustav Hüttebraücker, a Iserlohn (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: metalli grezzi e lavorati, utensili e strumenti per calderai, fabbri, meccanici, elettricisti, muratori, sellai, vetrai, ecc.; oggetti di coltelleria, guernizioni in metallo per mobili, macchine per la lavorazione del legno e dei metalli, ecc.	245-4	27382	11-10-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
8-2-1924	Johnson Motor Company, a South Ben, Indiana (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori a combustione interna applicabile all'esterno per piccole industrie; coltellerie, macchinario ed utensili e loro parti. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 177.544).	246-16	27580	30-10-1924
21-2-1924	Ditta Giuseppe Pagani di Felice Pagani & C., a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: seghe di qualunque genere.	246-23	27601	31-10-1924
23-2-1924	Ditta Attilio Patani, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per la lavorazione dei metalli in lastra in genere.	246-4	27560	29-10-1924
8-10-1921	Christof Piesslinger, a Molln (Alta Austria).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: falci.	244-31	22505	1-10-1924
8-10-1921	Christof Piesslinger, a Molln (Alta Austria).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: falci.	244-32	22506	1-10-1924
8-10-1921	Christof Piesslinger, a Molln (Alta Austria).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: falci.	244-33	22507	1-10-1924
23-11-1921	Christof Piesslinger, a Molln (Alta Austria).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: falci ed arnesi consimili.	244-34	22700	1-10-1924
2-10-1923	Ferruccio Rossi, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie di trasmissione.	244-73	26870	7-10-1924
4-2-1924	Edoardo Schreiber, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ghiacciaie, impianti frigoriferi e per la produzione del ghiaccio fissi e trasportabili; macchine, attrezzi e parti ed accessori relativi; macchine in genere, loro parti ed elementi, attrezzi ed articoli tecnici, ventilatori, pompe e compressori, articoli casalinghi.	246-14	27586	30-10-1924
8-2-1924	Edoardo Schreiber, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ghiacciaie, impianti frigoriferi e per la produzione del ghiaccio fissi e trasportabili; macchine, attrezzi e parti ed accessori relativi; macchine in genere, loro parti ed elementi, attrezzi ed articoli tecnici, ventilatori, pompe e compressori, articoli casalinghi.	246-15	27587	30-10-1924
14-2-1924	Società Italiana Carburatore, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carburatori, magneti - accessori e motori a combustione.	246-17	27594	30-10-1924
16-2-1924	Società Italiana Registratori, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: registratori di cassa, apparecchi calcolatori, di misurazione o di registrazione, apparecchi e strumenti di precisione ed accessori.	246-21	27599	31-10-1924
16-2-1924	Società Italiana Registratori, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: registratori di cassa, apparecchi calcolatori, di misurazione o di registrazione, apparecchi e strumenti di precisione ed accessori.	246-22	22600	31-10-1924
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.			
20-7-1923	Ernemann-Werke Aktiengesellschaft, a Dresda (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di proiezione, cinematografi da presa vedute, cinematografi da proiezioni, immagini cinematografiche, lampade ad arco per proiezioni, resistenze. — (Già registrato in Germania al n. 148.525).	244-59	26315	4-10-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
20-7-1923	Ernemann-Werke Actiengesellschaft, a Dresda (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinematografi e parti relative, ad eccezione delle lampade elettriche. — (Già registrato in Germania al n. 133.496).	244-60	26316	4-10-1924
2-2-1924	Ditta Carlo Fiocchini & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candela d'accensione per motori a scoppio.	245-64	27490	22-10-1924
6-2-1924	General Oil Conservancy Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: congegni meccanici comprendenti apparecchi per la separazione di liquidi di gravità specifica differente, ed apparecchi di filtrazione, eccetto latrine e materiali ad esse simili. — (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 437.185).	245-57	27477	20-10-1924
25-2-1924	Heath & Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: righe e divisori, istrumenti matematici, istrumenti azimutali, scandagli e corde da scandagli, macchine scandagliatrici, orizzonti artificiali e termometri. — (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 267.790).	245-55	27474	20-10-1924
26-1-1924	Arturo Peregó, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi elettrici, telegrafici e telefonici, radiotelegrafici e radiotelefonici.	244-91	27374	9-10-1924
25-1-1924	Società Anonima Accumulatori Dott. Scaini, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: accumulatori singoli od in batterie e loro parti accessorie.	244-80	27371	7-10-1924
26-1-1924	Scott & Williams Incorporated, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per maglieria, accessori per macchine da maglieria, parti di macchine per maglieria. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 136.926).	245-8	27391	11-10-1924
9-1-1924	Società Anonima L. Rambaud, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiali isolanti elettrici.	245-17	27402	13-10-1924
9-2-1924	Officine Guido Usuelli, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ciclopattini, ventilatori elicoidali, fucine a mano e a pedale, ventilatori a mano per fucine portatili e fisse e loro pezzi di ricambio, ventilatori centrifughi in genere, ugelli per fucine portatili e fisse, ecc.	245-74	27509	25-10-1924
		CLASSSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.			
24-1-1924	Polverificio Piemontese B. Negro, a Cuneo.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: esplosivi.	245-6	27387	11-10-1924
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
18-2-1924	Ruberoidwerke Aktien Gesellschaft, ad Amburgo (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materie per calafataggio e calorifughe, guarniture di premistoppe, materiali di riempimento per isolanti elettrotecnici, tetti impermeabili, materiali per pitture idrofughe e per costruzioni.	245-47	27458	16-10-1924
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
9-2-1924	Ehrich & Graetz A. G., a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti per illuminazione a gas, elettricità, petrolio, spirito, benzina e precisamente: corone, ampolle, lanterne, bracci murali, lire, becchi, lampade, corpi incande-	245-41	27447	16-10-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		scenti, schermi per lampade, corone decorative e rosoni di vetro o di metallo, ecc. — (Già registrato in Germania al n. 182.287).			
9-2-1924	Ehrich & Graetz A. G., a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampade, becchi da lampade, lucignoli, cilindri, stufe di riscaldamento trasportabili, bollitori e lanterne. — (Già registrato in Germania al n. 57.188).	245-42	27448	16-10-1924
9-2-1924	Ehrich & Graetz A. G., a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti di illuminazione di qualsiasi specie per gas, elettricità e sostanze combustibili liquide e precisamente: corone, ampolle, lanterne, bracci murali, lire, becchi, lampade, corpi incandescenti, schermi, ecc. — (Già registrato in Germania al n. 305.883).	245-43	27449	16-10-1924
9-2-1924	Ehrich & Graetz A. G., a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi ed attrezzi di illuminazione a gas, elettricità, petrolio, spirito e benzina e precisamente: corone, ampolle, lanterne, bracci murali, lire, becchi, lampade, corpi incandescenti, schermi, corone decorative e rosoni di vetro, ecc. — (Già registrato in Germania al n. 258313).	245-44	27450	16-10-1924
9-2-1924	Ehrich & Graetz A. G., a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di riscaldamento e da cucina elettrici. — (Già registrato in Germania al n. 195.631).	245-45	27451	16-10-1924
9-2-1924	Ehrich & Graetz A. G., a Berlino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti per illuminazione a gas, elettricità, petrolio, spirito e benzina e precisamente: corone, ampolle, lanterne, bracci murali, lire, becchi, lampade, corpi incandescenti, schermi, corone decorative e rosoni di vetro o di metallo, ecc. — (Già registrato in Germania al n. 139.819).	245-46	27452	16-10-1924
6-2-1924	Enrico Pozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fornelli in genere a combustibili di petrolio, nafta, spirito e simili.	245-71	27503	25-10-1924
19-2-1924	Reinlicht-Werke A. G., a Monaco di Baviera (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di illuminazione e parti di essi, campane da lampade, vasi, cilindri e lucignoli.	245-49	27463	16-10-1924
		CLASSE X. — **Lavori in legno, sughero, ecc., arredi vari per abitazioni, scuole, uffici: giocattoli e oggetti diversi per lo sport.**			
2-2-1924	Ditta F.lli Boschi, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: figurine in cartoncino da ritagliare.	245-65	27491	22-10-1924
5-3-1923	La F.I.O.S. Fabbrica Italiana Oggetti Smaltati, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti smaltati in genere.	244-44	25488	3-10-1924
1-2-1924	F.I.L.P.A. Fabbrica Italiana Lavorazione Presepi Artistici, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: soggetti e figurine artistiche di qualunque materiale, destinati a formare presepi artistici.	245-75	27510	25-10-1924
6-2-1924	Società Anonima Zanchi Angeloni, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filtri per liquidi in genere.	245-68	27496	22-10-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.**			
19-1-1924	Ditta Crivelli, Fuga, Rovelli & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carri rimorchio per autoveicoli e loro accessori, e costruzioni meccaniche in genere.	244-86	27357	8-10-1924
2-2-1924	Costante Girardengo, a Novi Ligure (Alessandria).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cicli, motocicli e loro parti anche staccate.	245-67	27494	22-10-1924
18-12-1923	Hercules Powder Company, a Wilmington, Delaware (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: attrezzi di bordo, olio di resina, di trementina e di pino.	244-78	27240	7-10-1924
18-12-1924	Hercules Powder Company, a Wilmington, Delaware (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: attrezzi di bordo, olio di resina, di trementina e di pino.	244-79	27241	7-10-1924
15-2-1923	Giulio Augusto Magnani, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette.	244-43	25258	3-10-1924
28-8-1923	Carlo Tumminello, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un tipo di bicicletta.	244-65	26561	6-10-1924
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**			
24-1-1924	Ditta Pietro Armiraglio, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone.	244-89	27368	8-10-1924
25-2-1924	Barlow and Jones Limited, a Manchester (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone in pezze e tutti gli altri articoli di cotone.	245-56	27475	20-10-1924
24-1-1924	Tessitura Bustese Carlo Besnati, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti in diversi colori e disegni.	244-88	27364	8-10-1924
7-2-1924	Cotonificio Brizzolesi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone per biancheria.	245-72	27506	25-10-1924
19-2-1924	Società Anonima Cotonificio Carlo Beltrachini, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone in genere.	245-91	27542	27-10-1924
25-10-1923	Società Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: filati ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionati.	244-69	26775	6-10-1924
25-10-1923	Cocietà Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: filati ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionati.	244-70	26776	6-10-1924
25-2-1924	Ditta Mariano Dellepiane, di G. B., a Novi Ligure (Alessandria).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: velluto.	246-24	27609	31-10-1924
20-2-1924	Filatura di Tollegno - Società Anonima, a Tollegno (Novara).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filato di lana in matasse.	245-98	27550	27-10-1924
19-2-1924	Ditta Rossini & Cozzi, a Treviglio (Bergamo).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filato di cotone in matasse.	245-93	27544	27-10-1924
21-2-1924	Società Anoima Manifattura Rotondi, a Novara.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di cotone comunque lavorati e confezionati.	245-51	27466	20-10-1924
21-2-1924	Società Anonima Manifattura Rotondi, a Novara.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di cotone comunque lavorati e confezionati	245-52	27467	20-10-1924
2-2-1924	Ditta Valle & C.ia, a Cossato (Novara).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere. filati di lana.	246-13	27582	30-10-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**			
1-2-1924	Ditta G. L. Bagliani, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli e berretti.	245-76	27511	25-10-1924
17-1-1924	Achille Renato Basevi e Alessandro Aufrère, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: suole di gomma.	244-84	27349	8-10-1924
30-1-1924	Ditta Bertagna e Cottino, a Chieri (Torino).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coperte di cotone in genere.	245-10	27394	11-10-1924
15-2-1924	Giuseppe Colnaghi, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ghette, copriselle e coprisedili di panno.	245-83	27530	25-10-1924
27-2-1924	Calzificio Roberto Ferrari & C., a Brescia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calze.	246-9	27576	29-10-1924
30-5-1923	Helsingborgs Gummfabriks Aktiebolag, a Helsingborg (Svezia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: soprascarpe, scarpe da neve, scarpette, scarpe da ginnastica, calzature per yachting, palle di gomma ed altri giocattoli di gomma, palle da lawntennis, tacchi e suole di gomma, scarpe per impastatori, ecc. — (Già registrato in Svezia al n. 25202).	244-50	25909	3-10-1924
22-1-1924	Ditta F.lli Jesu di Carlo, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scarpe di tela con suole di gomma.	244-87	27360	8-10-1924
23-1-1924	Ditta Fratelli Impegno, a San Giorgio a Cremano (Napoli).	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: cappelli di qualsiasi genere.	245-23	27417	14-10-1924
5-2-1924	Ditta L. Magnani, a Parma.	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: articoli di abbigliamento maschile in genere.	245-69	27497	22-10-1924
2-2-1924	The Marshall Patent Mattress Company, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mobilia e tappezzerie. — (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 442.881).	245-28	27435	14-10-1924
2-2-1924	The Marshall Patent Mattress Company, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mobilia e tappezzerie. — (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 330.626).	245-29	27436	14-10-1924
2-2-1924	The Marshall Patent Mattress Company, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mobilia e tappezzerie. — (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 442.880).	245-30	27437	14-10-1924
23-2-1924	Luigi Martignoni, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tacchi di gomma.	246-30	27634	31-10-1924
23-2-1924	Guido Melo, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: salvapiedi igienici in lino od altro tessuto analogo.	246-3	27559	29-10-1924
5-5-1923	Ditta Serafino Paoletti & Figli, a Signa (Firenze).	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: cappelli, marocchini e fodere.	244-51	25915	4-10-1924
19-2-1924	Calzaturificio Pertusi Luigi, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sandali e calzature in genere.	245-92	27543	27-10-1924
7-7-1923	Domenico Pirazzini, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature.	244-62	26360	6-10-1924
15-2-1924	Maria Prieri, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: camicette, vestiti e biancheria.	246-18	27596	30-10-1924
9-7-1923	Ditta Ridolfi & Campiani, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature con lavorazione a mano.	244-63	26361	6-10-1924
10-1-1924	Luigi Silvestro, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bottoni speciali per camicia.	245-5	27383	11-10-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
2-1-1924	Francesco Vanzina, a Pavia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli.	245-27	27428	14-10-1924
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
1-2-1924	British-American Tobacco Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme.	245-32	27434	15-10-1924
28-2-1924	Compañia Introductora de Buenos Ayres (Società Anonima), a Buenos Ayres.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco, sigari, sigarette, tabacco da annusare e articoli per fumatori. — (Già registrato nella Repubblica Argentina al numero 67293).	245-61	27483	22-10-1924
19-2-1924	Alcide Duranti, a Loreto (Ancona).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli per fumatori.	245-48	27461	16-10-1924
8-2-1924	Ditta A. Gibellini, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pipe, bocchini ed articoli per fumatori.	245-73	27507	25-10-1924
15-2-1924	J. Wix & Sons Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco, sigarette, sigari e tabacco da fiuto. — (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 364163).	245-37	27454	15-10-1924
15-2-1924	J. Wix & Sons Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sigarette. — (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 408815).	245-38	27455	15-10-1924
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
27-2-1924	Astoria Füllhalter-Werk G. m. b. H., ad Amburgo (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti da scrivere, disegnare e dipingere. — (Già registrato in Germania al n. 268.058).	245-58	27478	20-10-1924
27-2-1924	Astoria Füllhalter-Werk G. m. b. H., ad Amburgo (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti da scrivere, disegnare e dipingere. — (Già registrato in Germania al n. 297.444).	245-59	27479	20-10-1924
6-2-1924	T. B. Ford, Limited, a High Wycombe, Buchs (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta e specialmente carta assorbente.	245-33	27441	15-10-1924
6-2-1924	T. B. Ford, Limited, a High Wycombe, Buchs (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta e specialmente carta assorbente.	245-34	27442	15-10-1924
16-2-1924	Koh-I-NoorBleistift fabrik L. & C., Hardtmuth, a Budweis (Ceco Slovacchia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: matite d'ogni genere. — (Già registrato nella Ceco Slovacchia al n. 880).	246-19	27598	30-10-1924
25-2-1924	Edoardo Webber, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penne stilografiche.	246-5	27562	29-10-1924
25-2-1924	Edoardo Webber, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penne stilografiche, matite ed oggetti di cancelleria in genere.	246-6	27563	29-10-1924
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
14-12-1923	Umberto Bignardi, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medecinali.	244-83	27247	8-10-1924
26-4-1925	G. W. Carnrick C., a New-York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicine e preparazioni farmaceutiche.	244-45	25636	3-10-1924
13-2-1924	Carlo Alberto Ciapponi, a Varese (Como).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	245-79	27519	25-10-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-6-1923	Virgilio Figlinesi, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale ricostituente.	244-58	26175	4-10-1924
5-1-1924	Otto Friese, a Zerbst, Anhalt (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: termometri chimici e per uso tecnico scientifico, termometri clinici, da camera, da bagno e da finestra, e qualsiasi altro apparecchio misuratore del calore ovunque questo sia sviluppato o raccolto, siringhe ed altri strumenti di chirurgia, medicina o scientifici in genere.	245-24	27423	14-10-1924
28-2-1924	Intarvin Company Inc., a New-York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze chimiche medicinali e preparati farmaceutici.	245-60	27482	20-10-1924
30-1-1924	Ditta dott. Carlo Invernizzi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	244-93	27378	9-10-1924
30-1-1924	Ditta dott. Carlo Invernizzi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	245-2	27377	11-10-1924
25-2-1924	Istituto Biochimico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato contro la sifilide.	246-7	27564	29-10-1924
30-11-1923	Eli Lilly and Company, ad Indianapolis, Indiana (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato medicinale.	244-74	27109	7-10-1924
30-11-1923	Eli Lilly and Company, ad Indianapolis, Indiana (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e biologici.	244-75	27110	7-10-1924
30-11-1923	Eli Lilly and Company, ad Indianapolis, Indiana (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e biologici.	244-76	27111	7-10-1924
20-2-1924	Ditta Nicola C. e G. F.lli Memé, a Jesi (Ancona).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico.	245-50	27465	16-10-1924
28-2-1924	S.I.S.I.D.A.N. Società per l'Industria del Solfoittiolato di Ammonio F. Visconti & C.ia, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: solfoittiolato di ammonio.	245-62	27485	22-10-1924
22-11-1922	Antonio Tomasinelli, a Salsomaggiore (Parma).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale ricostituente.	244-37	24854	1-10-1924
22-11-1922	Antonio Tomasinelli, a Salsomaggiore (Parma).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale ricostituente.	244-38	24855	1-10-1924
22-11-1922	Antonio Tomasinelli, a Salsomaggiore (Parma).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale depurativo.	244-39	24856	1-10-1924
22-11-1922	Antonio Tomasinelli, a Salsomaggiore (Parma).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale depurativo.	244-40	24857	1-10-1924
		Classe XIX. — Coloranti e vernici.			
25-1-1924	Ditta Mario Formigoni, a Carpi (Modena).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cera nera per sformare stivali e simili.	244-90	27370	8-10-1924
12-2-1924	Ditta Mario Formigoni, a Carpi (Modena).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature.	245-78	27517	25-10-1924
19-1-1924	Pilade Gherardelli, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature, nera, bianca e colorata.	245-25	27425	14-10-1924
27-9-1922	Ernesto Iori, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature.	244-41	24560	3-10-1924
15-2-1924	Fabbriche Riunite Creme per Calzature e Sellerie, già Unione Industrie Creme per Calzature e Sellerie & F.lli Prada Hamberger, a Milano e Trento.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per scarpe.	245-85	27533	25-10-1924
15-2-1924	Fabbriche Riunite Creme per Calzature e Sellerie, già Unione Industrie Creme per Calzature e Sellerie & F.lli Prada Hamberger, a Milano e Trento.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per pellami.	245-86	27536	25-10-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
9-1-1924	Società Anonima L. Rambaud, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: smalti, vernici e affini.	245-16	27401	13-10-1927
28-2-1924	Pietro Rizzi, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vernice.	245-63	27486	22-10-1924
26-6-1923	Ditta Giuseppe Turreni & C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico colorante per tingere in casa stoffe in genere.	244-61	26170	6-10-1924
4-7-1923	Corrado Zimmer, a Livorno.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colori di qualsiasi tipo, carta preparata moschicida, crema per scarpe, inchiostri e polvere di inchiostro, colla, crema dentifricia, cosmetici, polvere per pulire i metalli e per lavare la biancheria, pulimento da mobili, vernici, prodotti chimici-farmaceutici.	244-64	26372	6-10-1924
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
4-2-1924	Luigi Bozzano, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: adesivo per cinghie di trasmissione degli impianti meccanici.	246-27	27629	31-10-1924
22-2-1924	Ditta Bresciani & Monti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colla in scaglie per calzature.	246-2	27556	29-10-1924
20-2-1924	Giuseppe Angelo Lecchi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico per smacchiare stoffe.	245-99	27551	27-10-1924
22-2-1924	Ditta Marelli & Fossati, a Como.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquido per impermeabilizzare e proteggere contro la benzina, petrolio, nafta e simili, nonchè contro la corrosione di acidi, murature, materiali da costruzione e per qualsiasi impiego e metalli.	245-54	27472	20-10-1924
16-5-1923	Ditta Emanuele Paladini, a Lucca.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lisciva.	244-52	25959	4-10-1924
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.			
26-1-1924	Aridor Patents Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze assorbenti dell'umidità, vasi, recipienti, tappi, coperchi e chiusure di metallo e di vetro. — (Già registrato nella Gran Bretagna ai nn. 433258, 436624 e 436625).	245-7	27390	11-10-1924
9-5-1923	Cesare Sessa, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fogli di indirizzi.	244-49	25877	3-10-1924
		CLASSE XXII. — Prodotti compresi in più classi.			
2[illegible]-1-1924	Bleckmann Stahlwerke A. G., a Mürzzuschlag, Stiria (Austria).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: assi, ascie, lesine, incudini, armature, ascensori, serbatoi, scuri, guarniture, sgorbie, lamiere, punte, bulloni, guarnizioni, pinze, ferri da stiro, caldaie a vapore, essiccatoi, affilatoi, spine, fili, trebbiatrici, ecc.	244-92	27375	9-10-1924

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di Commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico: « *Les marques internationales* ».

Roma, agosto 1925.

Il direttore: DE SANCTIS.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.